

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 novembre 2023

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2023, n. 5.

**Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni.** (23R00447)..... Pag. 1

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 agosto 2023, n. 16-92/Leg.

**Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19, concernente la ricezione turistica all'aperto".** (23R00336)..... Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 agosto 2023, n. 17-93/Leg.

**Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 1° agosto 2023, n. 14-90/Leg. Recante "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg. "Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)" e conseguenti modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg. e del decreto del Presidente della Provincia 26 agosto 2008, n. 35-142/Leg.** (23R00337) .... Pag. 9

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 marzo 2023, n. 8.

**Regolamento sulla disciplina dell'Avvocatura della Provincia.** (23R00348)..... Pag. 10


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 giugno 2023, n. 17.

**Regolamento di esecuzione in materia di Public Corporate Governance della Provincia autonoma di Bolzano.** (23R00357)..... Pag. 13

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2023, n. 0102/Pres.

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, commi da 47 a 53 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023) a favore degli enti del Terzo settore, a sostegno del sistema di mobilità e accessibilità a favore delle persone con disabilità, fragilità, con limitata autosufficienza o anziane.** (23R00281)..... Pag. 16



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 giugno 2023, n. 0105/Pres.

**Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) e di cui all'articolo 12, commi da 5 a 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres. (23R00282).**

Pag. 22

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2023, n. 14.

**Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico. (23R00498)** .....

Pag. 25

#### REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 aprile 2023, n. 17/R.

**Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 27 febbraio 2023. (23R00378)** .....

Pag. 29

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2023, n. 19.

**Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025. Prima variazione. (23R00379)** .....

Pag. 49

LEGGE REGIONALE 27 aprile 2023, n. 20.

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003. (23R00380)** .....

Pag. 50



## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2023, n. 5.

**Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 25 del 30 maggio 2023)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

#### MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

##### Art. 1.

*Disposizioni in materia di pesca.*

*Modificazioni alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 34*

1. Al primo comma dell'art. 11 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 34 (Nuovi provvedimenti in materia di pesca e nel funzionamento del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta), le parole: «, un Vicepresidente ed un segretario» sono sostituite dalle seguenti: «e un Vicepresidente».

2. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 34/1976, la parola: «Segretario» è sostituita dalle seguenti: «componente del Consiglio».

3. L'art. 15 della legge regionale n. 34/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Funzioni di segretario del Consorzio*). —

1. Le funzioni di segretario del Consorzio sono assolte da personale dipendente del Consorzio stesso. Compete al segretario redigere e conservare i verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e ogni altro documento inerente all'attività e alle pertinenze di detti organi.»

##### Art. 2.

*Disposizioni in materia di toponomastica locale.*  
*Modificazioni alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61*

1. Il comma 1 dell'art. 1-*quater* della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61 (Denominazione ufficiale dei comuni della Valle d'Aosta e norme per la tutela della toponomastica locale), è sostituito dal seguente:

«1. Le nom d'une personne décédée depuis moins de dix ans ne peut être attribué à aucune propriété, ou partie de propriété, d'une collectivité locale, de la Région ou de l'un des établissements publics non économiques dépendant de la Région, qu'il s'agisse d'un bâtiment, d'une structure ou d'un espace.»

2. Al comma 2 dell'art. 1-*quater* della legge regionale n. 61/1976, la parola: «bâtiments» è sostituita dalle seguenti: «biens immeubles».

##### Art. 3.

*Disposizioni in materia di piste di sci.*  
*Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9*

1. All'art. 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di piste di sci, a seguito di presentazione di una domanda di classificazione, indice apposita conferenza di servizi, convocando i rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di assetto idrogeologico, foreste, valanghe, pianificazione territoriale, aree naturali protette, tutela del paesaggio e, se del caso, in materia di espropriazioni, i rappresentanti del comune competente per territorio, nonché i membri della Commissione di cui all'art. 6.»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Acquisito il parere della conferenza di cui al comma 6, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali), a classificare la pista e a localizzare l'area sciabile attrezzata. Tale deliberazione costituisce il presupposto per l'applicazione delle procedure di asservimento dell'area sciabile, secondo le modalità di cui alla legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11), nonché costituisce variante al piano regolatore generale del Comune interessato, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 18 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).».

2. Il comma 6 dell'art. 3-*quinqies* della legge regionale n. 9/1992 è sostituito dal seguente:

«6. La deliberazione di cui all'art. 3, comma 7, che localizza l'area sciabile attrezzata equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 40/2021 e costituisce il presupposto per l'applicazione delle procedure di esproprio anche delle aree necessarie alla costruzione delle opere accessorie di cui al comma 1, secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 11/2004.»

##### Art. 4.

*Disposizioni in materia di elezioni comunali.*  
*Modificazioni alla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4*

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4 (Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla cari-



ca di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell'art. 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezioni dirette del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale)), è sostituito dal seguente:

«1. Presso la Presidenza della Regione è istituita la Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, di seguito denominata Commissione, composta da cinque membri effettivi e cinque membri supplenti, così individuati:

a) due dottori commercialisti, designati dall'Ordine dei dottori commercialisti della Valle d'Aosta, iscritti da almeno cinque anni nell'albo professionale;

b) due dipendenti regionali appartenenti alla qualifica dirigenziale;

c) un segretario degli enti locali, designato dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta.»

2. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 4/1997, le parole: «alla Commissione e» sono soppresse.

3. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 4/1997 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In caso di concomitanza con altre consultazioni elettorali regionali e statali, la comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata specificamente per le elezioni comunali.»

4. Dopo il comma 1-bis dell'art. 7 della legge regionale n. 4/1997, come aggiunto dal comma 3, è aggiunto il seguente:

«1-ter. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Comitato regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM) trasmette alla Commissione, per la sua attività di controllo, copia delle comunicazioni ricevute ai sensi del medesimo comma.»

#### Art. 5.

##### *Disposizioni in materia di urbanistica. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11*

1. All'art. 22 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 2) della lettera e) del comma 2, è inserito il seguente:

«3) i bacini per lo stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione di capacità inferiore o pari a 100 metri cubi;»;

b) dopo la lettera e-bis) del comma 2, è aggiunta la seguente:

«e-ter) individuare particolari condizioni, criteri di localizzazione e tipologie costruttive per l'edificazione di piccoli bacini per lo stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione.»;

c) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Ad esclusione delle zone territoriali di tipo Ea, Ec, Ef, come definite con deliberazione della Giunta regionale, è sempre ammessa l'edificazione di piccoli bacini per lo stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione nel rispetto di quanto definito dal comma 2, lettera e-ter). Tale disposizione prevale sulle norme dei PRG e le sostituisce. I Comuni possono individuare, con le procedure di cui all'art. 16, le zone o le sottozone in cui, per particolari motivi di ordine paesaggistico, ambientale e agricolo, non sia ammessa la realizzazione delle predette opere.»

2. All'art. 38 della legge regionale n. 11/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12-bis è sostituito dal seguente:

«12-bis. Le deliberazioni conclusive della Giunta regionale relative alle procedure di cui agli articoli 26, 27, 29 e 30 ricomprendono l'autorizzazione di cui al comma 12.»;

b) al comma 13-bis, dopo le parole: «dissesti idraulici, geologici o valanghivi» sono inserite le seguenti: «o da incendi non attribuibili al dolo degli interessati.»

3. Dopo la lettera r) del comma 1 dell'art. 61 della legge regionale n. 11/1998, è inserita la seguente:

«r-bis) bacini per lo stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione di capacità inferiore o pari a 100 metri cubi;».

4. All'art. 63 della legge regionale n. 11/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «; il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dal Comune entro trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza; esso conserva validità finché non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato dal Comune entro trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza e conserva validità finché non intervengono modificazioni agli strumenti urbanistici o ai vincoli riportati nel certificato stesso.»;


c) dopo il comma 1-bis, aggiunto dalla lettera b), è aggiunto il seguente:

«1-ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i contenuti del certificato di cui al comma 1 e le relative modalità di rilascio. La stessa deliberazione precisa, inoltre, i contenuti del certificato di destinazione urbanistica rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.».

#### Art. 6.

##### *Disposizioni in materia di enti locali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 23*

1. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35,



23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indennità dei componenti la Giunta possono, inoltre, essere rideterminate, in corso d'anno, in caso di variazione del numero dei componenti della stessa intervenuta ai sensi e con le limitazioni di cui all'art. 22, comma 1-ter, della legge regionale n. 54/1998. Nel caso in cui la Giunta sia composta da un numero di assessori superiore ai limiti stabiliti dalla legge, le deliberazioni sono adottate previa attestazione di invarianza della spesa da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria.».

2. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 23/2001, dopo la parola: «riunioni» sono inserite le seguenti: «, incontri istituzionali o eventi organizzati».

#### Art. 7.

*Disposizioni in materia di servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa. Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 32)*

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».

2. Al comma 2-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 32/2001, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

#### Art. 8.

*Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2*

1. Alla lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, le parole: «enti e istituzioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «enti pubblici e privati o istituzioni pubbliche»;

b) dopo il quinto periodo, come modificato dalla lettera a), è aggiunto il seguente: «Con deliberazione della Giunta regionale può essere, altresì, disposta la cessione gratuita delle predette opere premiate a favore di enti senza scopo di lucro, che ne garantiscano un'adeguata valorizzazione e fruizione pubblica.».

#### Art. 9.

*Disposizioni in materia di sport. Modificazione alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3*

1. Dopo il comma 6 dell'art. 29 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), è aggiunto il seguente:

«6-bis. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, su richiesta dei beneficiari i contributi possono essere altresì liquidati a titolo di anticipazione, anche prima della con-

clusione della manifestazione, nei limiti del 40 per cento delle somme concesse, previa presentazione di apposita e idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare a titolo di anticipazione.».

#### Art. 10.

*Disposizioni per il trasferimento della quota regionale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Modificazione alla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1*

1. L'art. 38 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali), è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (Disposizioni per il trasferimento della quota parte del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane).

— 1. La quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'art. 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), spettante alla Regione è ripartita mediante deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle finalità indicate dall'art. 1, comma 593, della medesima legge.».

#### Art. 11.

*Disposizione in materia di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità. Modificazione alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 14*

1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità), le parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per le persone che usufruiscono dei servizi di cui al comma 1, lettera b), e fatto salvo quanto previsto dall'art. 11».

#### Art. 12.

*Disposizioni in materia di impianti a fune. Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20*

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), è inserita la seguente:

«b-bis) costituisce, inoltre, variante al piano regolatore generale del Comune interessato, qualora ricada all'interno dell'area sciabile definita dai piani regolatori e delle sottozone che ammettono l'intervento nel rispetto della legge regionale n. 11/1998.».

2. Al comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 20/2008, dopo le parole: «le cui mansioni» sono inserite le seguenti: «, e la cui formazione continua obbligatoria.».



## Art. 13.

*Disposizioni in materia di Comitato per la promozione e il sostegno di iniziative per la Memoria. Modificazioni alla legge regionale 12 marzo 2012, n. 6*

1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 12 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione degli ideali di libertà, democrazia, pace e integrazione tra i popoli, contro ogni forma di totalitarismo), è sostituito dal seguente:

«4. Il Comitato valuta preventivamente le attività che la Regione realizza direttamente e quelle che la stessa intende patrocinare o finanziare mediante contributi concessi a enti, associazioni e organismi senza fini di lucro, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.»

2. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 6/2012 è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, approva con propria deliberazione le modalità per la presentazione delle domande di patrocinio e contributo, nel limite delle disponibilità finanziarie, i criteri per la valutazione delle attività ammissibili, nonché ogni altro adempimento e aspetto, anche procedimentale.»

## Art. 14.

*Disposizioni in materia di riordino fondiario. Modificazione alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 20*

1. Alla lettera e-bis) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario), dopo le parole: «sconosciute o decedute senza eredi,» sono inserite le seguenti: «ovvero decedute con eredi in assenza di presentazione della dichiarazione di successione nei termini di legge o in caso di rinuncia espressa all'eredità.»

## Art. 15.

*Disposizioni in materia di certificazioni sanitarie. Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2013, n. 13*

1. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 15 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria), è inserita la seguente:

«j-bis) certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia, salvo quando sia richiesto da misure di profilassi previste a livello nazionale e internazionale per esigenze di sanità pubblica;»

## Art. 16.

*Disposizioni in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Modificazione alla legge regionale 8 maggio 2015, n. 10*

1. Il comma 2-bis dell'art. 2 della legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto

2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)), è sostituito dal seguente:

«2-bis. L'incarico di segretario conferito ai sensi del comma 2 cessa in caso di cessazione del mandato anche di uno solo dei Sindaci dei Comuni convenzionati ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 6/2014 o in caso di scioglimento o modificazione, per qualsiasi motivo, dell'ambito territoriale sovracomunale. Nel caso di cessazione del mandato di uno qualsiasi dei Sindaci o Presidenti di Unités des Communes valdôtaines di enti convenzionati per l'esercizio della funzione di segretario, o in caso di scioglimento o modificazione della convenzione stessa, l'incarico di segretario cessa se conferito successivamente alla stipula della convenzione.»

## Art. 17.

*Disposizioni in materia di termini di approvazione dei documenti contabili degli enti locali. Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19*

1. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), le parole: «, salvo diversa previsione di legge regionale» sono soppresse.

## Art. 18.


*Disposizioni in materia di imprenditoria. Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31*

1. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato), le parole: «in regime de minimis» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato».

## Art. 19.

*Disposizioni in materia di assunzioni. Modificazioni alla legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32*

1. Il primo periodo del comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025), è sostituito dal seguente: «In caso di vacanza del posto in organico e in caso di assenza o impedimento superiore a quindici giorni del responsabile amministrativo, assegnato a ogni istituzione scolastica ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), può essere attribuito, fino al completamento delle procedure di reclutamento per la copertura dello stesso ovvero sino al rientro del titolare, con provvedimento motivato del dirigente scolastico, d'intesa con il dirigente dell'Istituzione scolastica di appartenenza circa le modalità di svolgimento delle attività e previo assenso del dipendente, l'incarico di reggenza ad altro responsabile amministrativo in servizio presso l'Istituzione scolastica più vicina, all'interno dello stesso comune, o, in subordine, presso quella ubicata nei comuni limitrofi, con preferenza per l'Istituzione scolastica dello stesso ordine e grado.»



2. Dopo il comma 7 dell'art. 8 della legge regionale n. 32/2022, è inserito il seguente:

«7-bis. Il reclutamento di personale da parte dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta è escluso, per l'anno 2023, dai limiti assunzionali di cui al comma 7.».

3. Al comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 32/2022, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

4. Al comma 7 dell'art. 12 della legge regionale n. 32/2022, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023, le Unités possono, in deroga al limite assunzionale, nel rispetto degli equilibri di bilancio, reclutare, anche mediante procedure di mobilità dai Comuni, personale aggiuntivo da destinare alle attività dello Sportello unico degli enti locali (SUEL).».

### Capo II

#### ULTERIORI DISPOSIZIONI

### Art. 20.

#### *Disposizioni in materia di vendite di fine stagione o saldi estivi per l'anno 2023*

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 16, comma 4, lettera b), della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), nell'anno 2023 la data di decorrenza delle vendite di fine stagione o saldi estivi è stabilita nel 6 luglio.

### Capo III

#### DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 21.

#### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 22 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica);

b) i commi 3 e 4 dell'art. 3-quinquies della legge regionale n. 9/1992;

c) il comma 7 dell'art. 95 della legge regionale n. 11/1998;

d) la lettera a) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio).

### Art. 22.

#### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

### Art. 23.

#### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 15 maggio 2023

*Il Presidente:* TESTOLIN

(*Omissis*).

23R00447

## **REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 agosto 2023, n. 16-92/Leg.

**Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19, concernente la ricezione turistica all'aperto".**

(*Pubblicato nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 10 agosto 2023, n. 32 - Sez. gen.*)

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA


Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo del decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 e s.m.;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg e s.m.;

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 1337 di data 28 luglio 2023, con la quale sono state approvate le «Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19, concernente la ricezione turistica all'aperto".»,



E M A N A  
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modificazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg*

1. Nel comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg le parole: «non deve superare i 100 metri» sono sostituite dalle seguenti: «non deve superare i 200 metri».

Art. 2.

*Modificazioni dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg*

1. Il comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg è sostituito dal seguente:

«5. Il servizio di ricevimento e di accettazione dei turisti è svolto in un apposito locale oppure in un ulteriore allestimento mobile di servizio posti in corrispondenza dell'ingresso principale della struttura ricettiva.».

2. Il comma 6 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg è abrogato.

Art. 3.

*Modificazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg*

1. Il comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg è sostituito dal seguente:

«4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il servizio igienico riservato alla piazzola può essere realizzato negli allestimenti mobili di servizio.».

Art. 4.

*Modificazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg*

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg è sostituita dalla seguente:

«a) essere individuate e numerate con apposito contrassegno, che dovrà essere visibile in tutti i periodi di apertura del campeggio e con qualunque condizione, mediante l'individuazione della soluzione di riconoscimento più idonea e nel rispetto di quanto indicato nella planimetria generale della struttura ricettiva;».

Art. 5.

*Modificazioni dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg*

1. Il comma 3 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg è sostituito dal seguente:

«3. Le unità abitative devono rispettare le superfici minime previste, per le diverse tipologie di struttura, nelle tabelle A, B e C allegate a questo regolamento per i diversi livelli di classificazione.».

2. Il comma 4 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg è sostituito dal seguente:

«4. La superficie utile delle unità abitative viene misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, scale interne e costruzioni accessorie.».

3. I commi 5 e 6 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg sono abrogati.

4. Dopo il comma 10 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg è inserito il seguente:

«10-bis. Alle strutture leggere e alle tende attrezzate destinate ad alloggio che non rispettano i requisiti e le caratteristiche previsti alle lettere a), c), f) e g) dell'art. 12 comma 2, si applica la disciplina prevista per le unità abitative.».

Art. 6.

*Sostituzione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg*

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Allestimenti mobili e mezzi mobili di soggiorno*). — 1. Le case mobili e gli ulteriori allestimenti mobili di servizio devono rispettare i seguenti requisiti e caratteristiche:

a) essere trainabili e asportabili dalle piazzole, mantenendo i meccanismi di trazione e di rotazione in stato di efficienza;

b) essere certificati dalla casa costruttrice e essere identificati con un numero di matricola o di serie;


c) essere collocati su piazzola avente un fondo piano livellato naturale o coltivato a prato o con spargimento di ghiaia o con altro tipo di pavimentazione, anche artificiale, che consenta la permeabilità del suolo;

d) essere posizionati in modo che sia esclusa ogni continuità tra la casa mobile e o gli ulteriori allestimenti mobili di servizio e il terreno ad eccezione delle ruote, dei sostegni di appoggio e degli allacciamenti temporanei agli impianti tecnologici;

e) essere realizzati su un unico livello senza la presenza di soppalchi, piani ammezzati, anche se non abitabili, scale interne ed esterne, esclusa l'eventuale scala di accesso, terrazze comunque posizionate a quote diverse da quella del piano calpestabile dell'allestimento, e con coperture non fruibili o accessibili da parte degli ospiti;

f) essere posizionati ad una distanza minima di 30 metri dal limite di massimo invaso di un lago;

g) disporre della documentazione prevista dal comma 4, che deve essere conservata dal titolare o dal gestore nella struttura ricettiva per tutto il periodo di vita utile dell'allestimento e che deve essere resa disponibile, dietro richiesta, durante lo svolgimento dell'attività tecnico-amministrativa e l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dall'art. 20 della legge.



2. Le tende attrezzate destinate ad alloggio e le strutture leggere devono rispettare i seguenti requisiti e caratteristiche:

- a) essere certificate dalla casa costruttrice e identificate con un numero di matricola o di serie;
- b) disporre di un'attestazione di calcolo statico o di verifica strutturale che attesti che sono realizzate nel rispetto di quanto disposto dalle norme tecniche per il sito in cui sono installate, anche rispetto ai carichi accidentali dovuti all'azione del vento e della neve;
- c) essere facilmente rimovibili e asportabili dalla piazzola, non avere alcun collegamento permanente o ancoraggio al terreno e avere sistemi di posizionamento e livellamento al suolo tali da non modificare la morfologia del substrato del terreno; è comunque escluso il ricorso ad opere murarie;
- d) essere collocati su piazzola avente un fondo piano livellato naturale o coltivato a prato o con spargimento di ghiaia o con altro tipo di pavimentazione, anche artificiale, che consenta la permeabilità del suolo;
- e) essere collocati in aderenza al fondo della piazzola, salvo per la presenza di eventuali pedane comunque non più alte di 50 centimetri rispetto alla quota del suolo;
- f) essere allacciati temporaneamente agli impianti tecnologici;
- g) essere realizzati su un unico livello senza la presenza di soppalchi, piani ammezzati, anche se non abitabili, scale interne ed esterne, e terrazze comunque posizionate a quote diverse da quella del piano calpestabile dell'allestimento, e con coperture non fruibili o accessibili da parte degli ospiti;
- h) essere posizionati ad una distanza minima di 30 metri dal limite di massimo invaso di un lago;
- i) disporre della documentazione prevista dal comma 4, che deve essere conservata dal titolare o dal gestore nella struttura ricettiva per tutto il periodo di vita utile dell'allestimento e che deve essere resa disponibile, dietro richiesta, durante lo svolgimento dell'attività tecnico-amministrativa e l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dall'art. 20 della legge.

3. Le strutture leggere destinate ad alloggio possono essere realizzate anche in materiali leggeri quali legno, vetro o materiale composito di colore trasparente.

4. La sussistenza dei requisiti e delle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 deve essere certificata al momento della prima installazione nella struttura ricettiva da parte di un tecnico abilitato e deve essere mantenuta per tutto il periodo di vita utile dell'allestimento. A tal fine gli allestimenti mobili sono assoggettati ad una manutenzione periodica secondo le indicazioni della casa costruttrice, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Il titolare o gestore della struttura ricettiva effettua le manutenzioni previste dalla casa costruttrice e le conserva in un registro che attesta l'esecuzione delle manutenzioni e degli ulteriori interventi effettuati.

5. Le case mobili, le strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio e gli allestimenti mobili di servizio devono essere realizzati secondo le caratteristiche dimensionali e funzionali individuate con deliberazione della Giunta provinciale.

6. Resta fermo che in caso di riscontro di difformità rispetto a quanto previsto da questo articolo, si provvede alla loro segnalazione al comune per le eventuali attività di competenza.

7. Gli allestimenti mobili destinati ad ospitare i turisti nonché quelli diversi destinati ad ospitare i servizi igienici riservati alla piazzola secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 4, devono essere collocati sulle piazzole; le piazzole attrezzate con allestimenti mobili devono essere collegate alla viabilità veicolare e non devono presentare ostacoli fissi che impediscano l'agevole attività di spostamento degli allestimenti.

8. I mezzi mobili di soggiorno previsti all'art. 2, comma 1, lettera g) della legge di cui è provvisto il turista, devono risultare in regola con le norme sulla circolazione stradale per l'intero periodo di permanenza nella struttura ricettiva e non possono essere dotati di accessori e di rivestimenti, ad esclusione di quelli previsti dalle aziende produttrici.

#### Art. 7.

##### *Modificazione dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg*

1. Nel comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg le parole: «oppure in un'area confinante con la medesima» sono sostituite dalle seguenti: «oppure in un'area confinante con la medesima».

#### Art. 8.

##### *Modificazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg*

1. Nel comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg sono soppresse le seguenti parole: «, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12, comma 7, della legge,».

#### Art. 9.

##### *Modificazione dell'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg*


1. Nella lettera d) del comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg dopo le parole: «delle strade» sono inserite le seguenti: «, dei posti auto».

#### Art. 10.

##### *Modificazione dell'art. 25 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg*

1. Il comma 1 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg è sostituito dal seguente:

«1. All'interno dell'area adibita a campeggio ed a campeggio villaggio è consentita la realizzazione dell'alloggio del gestore e di camere per il personale nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina provinciale in materia di Governo del territorio.»



## Art. 11.

*Modificazioni dell'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg*

1. Al comma 1 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) allestimenti antincendio e impianti tecnologici conformi alle norme di legge;»;

b) la lettera g) è abrogata.

2. Il comma 3 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg è sostituito dal seguente:

«3. Il titolo abilitativo edilizio è rilasciato dal comune previo accertamento del possesso delle dotazioni previste dal comma 1.»

3. Dopo il comma 4 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg è inserito il seguente:

«4.bis Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, è consentita la sosta anche per usufruire dell'allacciamento alla rete elettrica e per poter usufruire di apposito impianto igienico-sanitario per lo scarico delle acque reflue nere e grigie. Nelle aree di sosta attrezzate è vietato aprire tendalini, lasciare aperte porte e finestre, utilizzare sistemi di livellamento del mezzo, allestire attendamenti, utilizzare tavolini e sedie all'esterno dell'autocaravan o svolgere altre attività che costituiscono attività di campeggio.»

## Art. 12.

*Modificazioni dell'art. 30 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg*

1. Nel comma 5 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg le parole: «le disposizioni di cui all'art. 12, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui all'art. 12, comma 8».

## Art. 13.

*Modificazioni dell'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg*

1. Nel comma 6 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg le parole: «le disposizioni di cui all'art. 12, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui all'art. 12, comma 8».

## Art. 14.

*Modificazioni dell'art. 32 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg*

1. Dopo il comma 2-bis dell'art. 32 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg sono inseriti i seguenti:

«2-ter. Le strutture ricettive all'aperto conservano il livello di classificazione posseduto alla data di entrata in vigore del presente comma anche se non di-

spongono del parametro strutturale riferito a dotazioni sportive o ricreative collegate al servizio accessorio di centro benessere individuato rispettivamente dalle Tabelle A, B e C come sostituite dall'art. 15 del regolamento concernente «Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19, concernente la ricezione turistica all'aperto)».

2-quater. Le strutture ricettive all'aperto conservano il livello di classificazione posseduto alla data di entrata in vigore del presente comma anche se non dispongono del parametro minimo di classificazione riferito alle installazioni igienico-sanitarie comuni, individuato dalle Tabelle A, B e C come sostituite dall'art. 15 del regolamento concernente «Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19, concernente la ricezione turistica all'aperto). In caso di interventi, anche parziali, sulle installazioni igienico-sanitarie comuni, le medesime devono essere adeguate alle previsioni contenute nelle predette Tabelle.

## Art. 15.

*Sostituzione delle Tabelle allegate al decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg*

1. La Tabella A del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg è sostituita con quella allegata con la lettera A al presente regolamento.

2. La Tabella B del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg è sostituita con quella allegata con la lettera B al presente regolamento.

3. La Tabella C del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg è sostituita con quella allegata con la lettera C al presente regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Elenco degli allegati parte integrante:

001 Tabella A


002 Tabella B

003 Tabella C

*Il Presidente:* FUGATTI

(Omissis).

23R00336



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 agosto 2023, n. 17-93/Leg.

**Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 1° agosto 2023, n. 14-90/Leg. Recante “Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg. “Regolamento concernente le procedure per l’individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l’adozione e l’approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” e conseguenti modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg. e del decreto del Presidente della Provincia 26 agosto 2008, n. 35-142/Leg.**

*(Pubblicato nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 10 agosto 2023, n. 32 - Sez. Gen.)*

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l’art. 54, comma 1, n. 1, del medesimo del decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la direttiva 92/43/CEE (di seguito, «Habitat») del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche che mira a contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, che ha approvato il regolamento di attuazione della direttiva «Habitat» relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Considerato che, in ragione delle proprie competenze statutarie, la Provincia autonoma di Trento ha dato attuazione ai paragrafi 3 e 4 dell’art. 6 della direttiva «Habitat» in materia di valutazione di incidenza, per il tramite dell’art. 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 «Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette»;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg;

Vista l’intesa di data 28 novembre 2019 tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante «Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) - direttiva 92/43/CEE “Habitat” art. 6, paragrafi 3 e 4» che costituiscono lo strumento di indirizzo per l’attuazione a livello statale di quanto disposto dall’art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva «Habitat», indicando criteri e requisiti comuni per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza (Vinca);

Considerato che il punto 3) dell’intesa stabilisce il recepimento uniforme delle Linee guida nazionali da parte delle regioni e province autonome, al fine di definire le migliori procedure e modalità per garantire il rispetto, l’applicabilità e l’efficacia degli elementi tecnici e degli indirizzi in esse stesse contenuti, tenendo conto della possibilità per le regioni e le province autonome di armonizzazione con i diversi procedimenti di competenza regionale e di semplificazione, nel rispetto delle specificità territoriali;

Visto l’art. 32 della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6, che ha disposto la modificazione dell’art. 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e l’art. 38, comma 5, della medesima legge provinciale n. 6 del 2022, che dispone che l’art. 39 della legge provinciale n. 11 del 2007, si applica a partire dall’entrata in vigore del suo regolamento di attuazione;

Considerato che con decreto del Presidente della Provincia n. 14-90/Leg del 1° agosto 2023 si è perfezionato il recepimento delle Linee guida nazionali nell’ambito dell’ordinamento provinciale mediante la modificazione del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg, «Regolamento concernente le procedure per l’individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l’adozione e l’approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)»;

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 1432 di data 4 agosto 2023, avente ad oggetto «Approvazione del regolamento concernente “Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 1° agosto 2023, n. 14-90/Leg. recante “Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg. concernente le procedure per l’individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l’adozione e l’approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” e conseguenti modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg e del decreto del Presidente della Provincia 26 agosto 2008, n. 35 - 142/Leg.”».


EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modificazione dell’art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 1° agosto 2023, n. 14-90/Leg.*

1. Nel comma 2 dell’art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 1° agosto 2023, n. 14-90/Leg. le parole «alla data di entrata in vigore di questo regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di efficacia di questo regolamento ai sensi dell’art. 15».



## Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'art. 38, comma 5, della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6 (Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali, nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici e disposizione in materia di interventi di politica del lavoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

*Il Presidente:* FUGATTI

(*Omissis*).

23R00337

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
23 marzo 2023, n. 8.

**Regolamento sulla disciplina dell'Avvocatura della Provincia.**

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle Regione Trentino-Alto Adige del 30 marzo 2023, n. 13 - Sez. gen.*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 20 marzo 2023, n. 237;

EMANA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento contiene la disciplina dell'Avvocatura della Provincia, in esecuzione dell'articolo 49 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, e successive modifiche, e in applicazione dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel rispetto dei principi contenuti in tale legge.

2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, la delega di funzioni al/alla Presidente della Provincia in materia contenziosa.

## Art. 2.

*Delega di funzioni al/alla Presidente della Provincia*

1. Al/alla Presidente della Provincia in carica sono delegate le seguenti funzioni:

a) costituzione nei procedimenti di mediazione e conferimento dei rispettivi incarichi di rappresentanza e patrocinio;

b) costituzione in giudizio della Provincia nei procedimenti civili e amministrativi di ogni grado e conferimento dei rispettivi incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale;

c) chiamata in causa di terzi;

d) proposizione di domande riconvenzionali;

e) nomina di procuratori speciali per il tentativo di conciliazione;

f) accettazione delle rinunce con eventuale compensazione delle spese;

g) proposizione di appelli e ricorsi incidentali;

h) proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo;

i) esecuzione forzata delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali;

j) intervento nelle espropriazioni immobiliari, nel caso in cui gli uffici segnalino crediti;

k) adozione di tutti i provvedimenti urgenti necessari per la difesa, compresa la promozione di liti attive, salva la successiva ratifica da parte della Giunta provinciale;

l) riassunzione di cause già pendenti;

m) promozione di liti attive sino a un valore di euro 20.000,00.

## Art. 3.

*Avvocatura della Provincia*


1. All'Avvocatura della Provincia competono:

a) l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, delle agenzie provinciali e degli altri organismi istituiti con legge provinciale, davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali nonché nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita;

b) la tutela legale e la consulenza in favore dei soggetti di cui alla lettera a);

c) l'assistenza legale stragiudiziale nelle questioni connesse al contenzioso e in materia contrattuale in favore dei soggetti di cui alla lettera a);

d) la rappresentanza e la difesa, su richiesta, degli amministratori e del personale di cui all'articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, nei giudizi civili in cui siano rimasti coinvolti per fatti o cause di servizio, salvo che sussista un conflitto di interessi;



e) la liquidazione delle spese legali, peritali e giudiziali;

f) la liquidazione delle parcelle per la difesa e la consulenza esterna;

g) l'esazione dei compensi forensi nei confronti delle controparti, quando tali competenze siano poste a loro carico per effetto di sentenza, ordinanza, decreto, rinuncia, transazione o conciliazione;

h) la predisposizione di pareri sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi;

i) la cura degli affari contrattuali e la tenuta del repertorio.

#### Art. 4.

##### *Articolazione dell'Avvocatura della Provincia*

1. La direzione dell'Avvocatura è affidata all'Avvocato/Avvocata della Provincia, con funzioni di coordinamento, gestione ed amministrazione della stessa. L'Avvocato/l'Avvocata della Provincia gestisce il personale ai sensi della normativa vigente per i dirigenti di prima e seconda fascia e provvede agli adempimenti di cui all'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

2. L'Avvocatura è composta dai seguenti coordinamenti:

- a) appalti e contratti;
- b) urbanistica e ambiente;
- c) diritto amministrativo e civile generale;
- d) diritto del lavoro.

3. Spetta all'Avvocato/Avvocata della Provincia, sentito/sentita il/la Presidente della Provincia, modificare i coordinamenti o individuare nuovi coordinamenti in base a esigenze sopravvenute.

#### Art. 5.

##### *Competenze dell'Avvocato/Avvocata della Provincia nonché degli avvocati e delle avvocate con funzioni di coordinamento*

1. L'Avvocato/Avvocata della Provincia, che deve essere abilitato/abilitata al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, oltre a svolgere la propria attività professionale:

a) assicura il buon andamento complessivo dell'Avvocatura;

b) definisce le materie di competenza dei singoli coordinamenti, secondo criteri di omogeneità, di competenza acquisita e di congrua ripartizione del carico di lavoro e delle relative responsabilità;

c) assegna ai singoli coordinamenti le cause da trattare e i pareri da elaborare sulla base del criterio della competenza per materia;

d) in deroga al criterio di cui alla lettera c), può assegnare le cause e i pareri anche ad altri coordinamenti, al fine di garantire l'efficacia dell'azione legale e la congrua ripartizione del carico di lavoro e delle responsabilità;

e) promuove l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché lo scambio di informazioni e la collaborazione tra il personale;

f) favorisce le condizioni per l'aggiornamento e la formazione continua degli avvocati e delle avvocate, anche al fine del conseguimento dell'abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori;

g) vigila su tutti i coordinamenti e su tutto il personale dell'Avvocatura e sovrintende alla loro organizzazione, impartendo le opportune disposizioni e istruzioni generali e particolari.

2. L'Avvocato/l'Avvocata della Provincia riferisce regolarmente al/alla Presidente della Provincia e al segretario generale/alla Segretaria generale della Provincia sull'attività svolta, presentando, se richiesto, apposite relazioni, e segnala prontamente le eventuali carenze legislative, le difficoltà interpretative e altre problematiche che emergono nel corso delle attività svolte.

3. Il coordinatore/la coordinatrice è la figura di riferimento per l'Avvocato/Avvocata della Provincia e assicura il buon andamento complessivo del proprio coordinamento, assegnando le questioni da trattare agli avvocati e alle avvocate. Il coordinatore/la coordinatrice è nominato/nominata dall'Avvocato/Avvocata della Provincia, sentito/sentita il/la Presidente della Provincia, tra gli avvocati e le avvocate abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. L'incarico di coordinamento ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.

4. I coordinamenti assicurano, ciascuno per le materie di rispettiva competenza, le attività previste dall'articolo 3, comma 1.

#### Art. 6.

##### *Avvocati e avvocate*


1. Agli avvocati e alle avvocate dell'Avvocatura della Provincia sono assicurati la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali nonché un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.

2. Nel contratto di lavoro sono garantite l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato e dell'avvocata, ai sensi dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Gli avvocati e le avvocate trattano gli affari legali loro assegnati e svolgono i compiti attinenti al proprio profilo professionale ai sensi delle disposizioni provinciali, in quanto compatibili con l'ordinamento professionale.

4. In caso di divergenza di opinioni nella trattazione degli affari, gli avvocati e le avvocate possono presentare all'Avvocato/Avvocata della Provincia un'apposita relazione con la richiesta di essere sollevati dalla trattazione del caso e sostituiti.

5. Gli avvocati e le avvocate curano il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione.



6. Ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli avvocati e le avvocate iscritti nell'elenco speciale sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

7. In caso di sciopero indetto dagli organismi rappresentativi dell'avvocatura, gli avvocati e le avvocate si rimettono alla decisione della controparte, salvaguardando in ogni caso gli interessi dell'amministrazione difesa.

8. Agli avvocati e alle avvocate sono delegate le seguenti attribuzioni sino a un valore di euro 20.000,00:

- a) conclusione di transazioni o conciliazioni giudiziali e stragiudiziali di controversie, escluse le vertenze concernenti rapporti giuridici di natura reale;
- b) conclusione di procedure di negoziazione assistita;
- c) conclusione di procedimenti di mediazione;
- d) archiviazione di pratiche di rivalsa.

#### Art. 7.

##### *Regime di esclusiva, livelli di inquadramento e compensi forensi*

1. Agli avvocati e alle avvocate dell'Avvocatura sono accordati, oltre al trattamento economico previsto per la qualifica funzionale di appartenenza, una voce retributiva per lo svolgimento dell'attività professionale in via esclusiva, parametrata alla suddivisione nei due livelli di cui all'articolo 49, comma 2, della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, e successive modifiche, e disciplinata dalla contrattazione collettiva, nonché i compensi forensi ripartiti secondo i criteri di cui ai seguenti commi. In tal modo è garantito loro un trattamento economico adeguato, ai sensi del comma 4 del suddetto articolo.

2. Gli avvocati e le avvocate della Provincia si suddividono in due livelli:

a) al primo livello accedono i coordinatori e le coordinatrici, ai quali è attribuita anche una voce stipendiale per le funzioni di coordinamento, ai sensi dell'articolo 49, comma 4, della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, e successive modifiche, e gli altri avvocati e avvocate abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;

b) al secondo livello accedono gli avvocati e le avvocate non abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

3. I compensi forensi recuperati a seguito di condanna della controparte soccombente o comunque in caso di liquidazione di compensi, dedotta la somma per il rimborso delle spese forfetarie del 10 per cento e, in caso di difesa congiunta con avvocati e avvocate domiciliatari, fino al 40 per cento e detratti, in ogni caso, il contributo unificato, le spese di registrazione, le spese per le marche da bollo e le notifiche, sono divisi quadrimestralmente fra gli avvocati e le avvocate in effettivo servizio, tenendo conto della data delle quietanze di versamento delle somme e della definitività del provvedimento.

4. La ripartizione e l'erogazione dei compensi forensi avviene secondo le seguenti modalità:

a) la metà dell'ammontare complessivo è ripartita in quote uguali tra gli avvocati e le avvocate;

b) l'altra metà è ripartita in proporzione all'entità della voce retributiva prevista per lo svolgimento dell'attività professionale in via esclusiva, purché l'avvocato/l'avvocata abbia prestato servizio con tale qualifica presso l'Avvocatura per almeno due anni.

5. Nessun avvocato/nessuna avvocata può percepire compensi forensi superiori all'ammontare del proprio trattamento economico complessivo a tempo pieno, tenuto conto di tutti gli elementi retributivi spettanti.

6. Non hanno diritto a partecipare al riparto, per il corrispondente periodo, le avvocate e gli avvocati collocati fuori ruolo, in aspettativa, in comando o a disposizione, in disponibilità o in congedo straordinario di maternità, di paternità o parentale, esclusi i periodi di congedo per matrimonio e per cure richiesti dallo stato di invalidità di guerra o per servizio, nonché i casi di aspettativa per richiamo alle armi e per infermità per causa di servizio. Il diritto non spetta altresì per tutto il periodo durante il quale, per qualsiasi causa, all'avvocato o all'avvocata non spetti o sia ridotto lo stipendio.

7. Alla corresponsione dei compensi forensi si applica la disciplina degli oneri sociali riflessi.

#### Art. 8.

##### *Norme transitorie e finali*

1. Per il periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel coordinamento urbanistica e ambiente, in assenza di avvocati e avvocate di primo livello, può essere nominato/nominata coordinatore/coordinatrice un avvocato/un'avvocata di secondo livello di comprovata esperienza professionale, già assegnato/assegnata al coordinamento stesso.

2. Gli avvocati e le avvocate che alla data di entrata in vigore della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, erano preposti alla direzione delle aree dell'Avvocatura sono nominati coordinatori/coordinatrici.

#### Art. 9.

##### *Abrogazione di norme*

1. Il decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 31, e successive modifiche, è abrogato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 49, comma 5, della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6.

#### Art. 10.

##### *Entrata in vigore*


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 marzo 2023

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

23R00348



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
28 giugno 2023, n. 17.

**Regolamento di esecuzione in materia di *Public Corporate Governance* della Provincia autonoma di Bolzano.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Trentino-Alto Adige del 6 luglio 2023, n. 27 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del  
13 giugno 2023, n. 475;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Finalità e oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina, in esecuzione degli articoli 63-bis e 66-quater della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, il sistema dei controlli sulle società partecipate dalla Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata provincia, al fine di:

- a) verificare e garantire il rispetto dei principi e delle norme di trasparenza, efficienza ed economicità delle gestioni sociali;
- b) disciplinare le modalità di circolazione delle informazioni tra la Provincia e le società;
- c) definire le competenze in capo alle strutture organizzative della Provincia e gli obblighi informativi e di condotta in capo alle persone che rappresentano la provincia negli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate;
- d) garantire il principio della sana gestione mediante l'esercizio adeguato dei diritti del socio pubblico.

2. La gestione delle partecipazioni societarie della provincia è effettuata per le finalità di cui al comma 1, prestando attenzione all'efficiente gestione delle società, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, e alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Art. 2.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica:

- a) alle società sulle quali la provincia ha il controllo ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- b) alle società in house della provincia che ricevono affidamenti diretti dalla provincia;
- c) alle società nelle quali la provincia detiene una partecipazione rilevante, pari almeno al 20 per cento del capitale sociale; in tali casi le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione, laddove compatibili con le disposizioni che disciplinano il funzionamento della

società, previa condivisione e coordinamento con le altre amministrazioni pubbliche facenti parte della compagine societaria.

2. Le società di cui al presente articolo uniformano i propri statuti e regolamenti interni nonché le proprie procedure e attività alle disposizioni del presente regolamento e assicurano, sotto diretta responsabilità dell'organo amministrativo, l'applicabilità di dette disposizioni anche alle proprie società controllate.

Art. 3.

*Il sistema di governance della provincia*

1. La vigilanza sulle società partecipate ai sensi dell'articolo 63-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è esercitata dalla giunta provinciale tramite le strutture organizzative competenti per materia ai sensi del decreto del Presidente della provincia 30 gennaio 2023, n. 5, individuate, in base al settore prevalente di attività in cui opera la società partecipata, nell'allegato A del presente regolamento.

2. Il sistema di *governance* della provincia sulle proprie società partecipate si articola in *governance strategica* e *governance gestionale* ed è supportato da una struttura di coordinamento, indirizzo e monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, e dall'attività di vigilanza dell'Organismo di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'art. 79 dello Statuto speciale di autonomia.

Art. 4.

*Governance strategica*

1. La *governance* strategica spetta alla giunta provinciale, la quale esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo nei confronti delle società partecipate, anche attraverso l'adozione di specifiche deliberazioni, avvalendosi del supporto tecnico della struttura organizzativa competente per materia, di cui all'allegato A.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla giunta provinciale spetta in particolare:

- a) la definizione delle linee guida e degli obiettivi strategici, da riportare nei documenti di programmazione della provincia, cui devono uniformarsi gli atti di programmazione e di gestione delle società, in termini di efficacia, efficienza ed economicità;
- b) la valutazione strategica degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle società, con particolare attenzione ai meccanismi di controllo interno;
- c) l'approvazione delle operazioni straordinarie tra cui alienazioni di partecipazioni, messa in liquidazione, fusioni, scissioni, modifiche dell'oggetto sociale che consentono un cambiamento significativo della società, sottoscrizioni di aumenti di capitale, trasformazioni, trasferimenti straordinari, ripianamenti delle perdite, concessioni di credito e rilascio di garanzie;
- d) la verifica dello stato di attuazione delle linee guida e degli obiettivi strategici impartiti.



## Art. 5.

*Governance gestionale*

1. La *governance* gestionale è esercitata dalle strutture organizzative competenti per materia, di cui all'allegato A, e consiste nella definizione degli obiettivi operativo gestionali funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici impartiti dalla giunta provinciale, nella verifica del loro raggiungimento e nella verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione sociale.

2. Alla struttura organizzativa competente per materia spetta, in particolare:

a) la declinazione degli obiettivi strategici impartiti dalla giunta provinciale, definendo gli obiettivi gestionali delle società partecipate;

b) la redazione dei contratti di servizio e dei programmi di attività, compresa la valutazione preventiva sulla congruità economica delle offerte presentate dalle società in house e la redazione del relativo atto deliberativo di approvazione;

c) la verifica periodica dello svolgimento dei servizi affidati alla società partecipata e il monitoraggio sul rispetto degli standard qualitativi e quantitativi previsti nei contratti di servizio e nelle carte dei servizi;

d) l'analisi dei documenti di programmazione e rendicontazione sia infrannuale sia annuale delle società, compresa l'eventuale predisposizione di proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta provinciale;

e) l'esercizio del controllo analogo sulle società in house e dei diritti del socio pubblico nonché la vigilanza sulla gestione sociale nei confronti delle società partecipate;

f) la collaborazione e il supporto tecnico nell'attività di *governance* strategica e l'onere di segnalare tempestivamente alla giunta provinciale eventuali anomalie rilevate nella gestione dei servizi affidati, proponendo puntuali misure da adottare da parte della Giunta provinciale;

g) l'istruttoria e l'elaborazione finale dei provvedimenti di autorizzazione e di esecuzione di operazioni societarie straordinarie;

h) il monitoraggio sul prospetto sintetico inviato, con cadenza almeno annuale, dalla società e contenente il numero complessivo delle persone occupate, distinte per categoria di appartenenza e genere, il trattamento economico corrisposto alle e ai dirigenti, i trattamenti economici medi corrisposti al personale e le modalità di determinazione di premi e indennità legate ai risultati;

i) la cura degli adempimenti di carattere generale a carico della provincia che non sono attribuiti espressamente ad altri organi o strutture della Provincia.

## Art. 6.

*Struttura di coordinamento, indirizzo e monitoraggio*

1. La Ripartizione Finanze è individuata quale struttura provinciale di coordinamento, indirizzo e monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12.

2. Alla Ripartizione Finanze spetta, in particolare:

a) il controllo di regolarità contabile sugli atti amministrativi delle strutture organizzative competenti per materia, di cui all'allegato A, relativi alle società partecipate;

b) la formulazione di orientamenti e indicazioni in materia di attuazione del presente regolamento sia per le strutture organizzative competenti per materia sia per le società partecipate;

c) l'istruttoria dei provvedimenti di approvazione e modifica degli statuti societari e dei patti parasociali;

d) la tenuta dell'elenco delle società partecipate dalla provincia;

e) la predisposizione della relazione annuale sulle società partecipate dalla provincia e sulle società da queste controllate ai sensi dell'art. 108-*quinquies*, comma 1, del regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano;

f) l'analisi dell'ordine del giorno delle assemblee delle società partecipate per la definizione, da parte della giunta provinciale, degli indirizzi concernenti i punti all'ordine del giorno;

g) la gestione delle deleghe per la partecipazione alle assemblee societarie;

h) la redazione del bilancio consolidato del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano;

i) la verifica dei crediti e debiti reciproci esistenti con le società partecipate ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

j) la collaborazione con il collegio dei revisori dei conti della provincia nell'esercizio delle attività di controllo a esso riservate in tema di partecipazioni.

## Art. 7.

*Vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica*


1. Le società partecipate concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica assicurando l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle rispettive gestioni e la sostenibilità dell'indebitamento contratto nonché, in presenza di squilibri della gestione, adottando tempestivamente misure autonome di contenimento e di razionalizzazione delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche in funzione del recupero della continuità aziendale e del superamento di eventuali situazioni di crisi.

2. Nell'ambito dei compiti previsti dall'art. 50, comma 3, della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, spetta all'Organismo di valutazione, in base a un programma di lavoro annuale, la verifica della corretta attuazione delle misure di cui al comma 1 da parte delle società partecipate.

## Art. 8.

*Gestione del personale delle società partecipate*

1. Le società partecipate conformano il reclutamento e la gestione del proprio personale al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, di contenimento della spesa pubblica e di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.



2. Le società partecipate applicano ai rapporti di lavoro le disposizioni del capo I del titolo II del libro V del codice civile e quelle delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi.

3. Nel rispetto dei limiti massimi fissati dalla giunta provinciale e dalla normativa vigente, le società partecipate assicurano che le loro politiche di remunerazione siano in linea con la migliore prassi dei mercati finanziari, adeguate e coerenti con la struttura organizzativa, commisurate al ruolo e alle funzioni ricoperte e tali da allineare gli interessi di dirigenti e personale al perseguimento dell'obiettivo di creare valore per i soci.

4. Al fine di assicurare la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, le società partecipate trasmettono il prospetto sintetico di cui all'art. 5, comma 2, lettera h), alla struttura organizzativa competente per materia, di cui all'allegato A.

#### Art. 9.

##### *Il controllo analogo sulle società in house*

1. La provincia esercita sulle proprie società in house, singolarmente o congiuntamente ad altre amministrazioni pubbliche, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può essere esercitato anche tramite una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dalla provincia.

2. La provincia esercita il controllo di cui al comma 1 stabilendo disposizioni direzionali vincolanti, al fine di uniformare l'attività gestionale della società in house ai propri indirizzi; tale controllo si esplica mediante specifici poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario.

3. Ferme restando le disposizioni dello statuto e dei patti parasociali, le società in house sottopongono all'approvazione preventiva della provincia e delle altre amministrazioni pubbliche socie i seguenti atti:

a) il piano industriale, il piano economico-finanziario e il budget previsionale;

b) il piano del fabbisogno di personale e la dotazione organica complessiva;

c) il piano degli investimenti, con indicazione delle fonti di copertura e dell'eventuale quota di finanziamento provinciale;

d) gli impegni di spesa di importo superiore a 1 milione di euro;

e) le alienazioni di beni patrimoniali strumentali alla gestione di servizi pubblici affidati dalla provincia.

4. Il controllo di cui al presente articolo è esercitato dalla struttura organizzativa competente per materia, singolarmente o congiuntamente alle altre amministrazioni pubbliche. In quest'ultimo caso il controllo analogo è di norma esercitato mediante l'istituzione di un apposito comitato con funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo in cui sono rappresentate tutte le amministrazioni pubbliche che condividono il controllo.

#### Art. 10.

##### *Obblighi in capo alle società partecipate*

1. Le società partecipate garantiscono:

a) lo svolgimento dell'attività sociale nel rispetto dei principi e delle norme di trasparenza, efficienza ed economicità;

b) la trasmissione alla provincia di notizie e informazioni relative alle attività della società e di tutta la documentazione richiesta e utile all'espletamento delle funzioni proprie della provincia stessa;

c) la trasmissione alla provincia dell'avviso di convocazione delle assemblee dei soci, comprensivo dei punti all'ordine del giorno e degli eventuali documenti illustrativi, almeno quindici giorni prima della data fissata per le stesse. I verbali dell'assemblea devono essere trasmessi sia alla struttura organizzativa competente per materia sia alla Ripartizione Finanze entro quindici giorni dalla loro approvazione;

d) l'individuazione di persone di riferimento per le singole attività e la comunicazione dei loro nominativi alla struttura organizzativa competente per materia, al fine di facilitare, con spirito di collaborazione, lo scambio di informazioni e dati nei tempi richiesti dalla provincia.

2. Il mancato riscontro alle richieste informative e documentali della provincia previste dal presente articolo è valutato quale giusta causa ai fini della revoca di amministratori e amministratrici ai sensi e per gli effetti degli articoli 2383 e 2456 del codice civile.

#### Art. 11.


##### *Doveri comportamentali e obblighi informativi delle e dei rappresentanti della provincia negli organi sociali*

1. Fatto salvo il controllo analogo esercitato sulle società in house, la gestione delle società partecipate spetta esclusivamente agli amministratori e alle amministratrici, che compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

2. Amministratori e amministratrici hanno il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni della società, anche in funzione della rilevazione tempestiva di una crisi dell'azienda e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti normativamente previsti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

3. La nomina e la revoca delle persone che rappresentano la provincia negli organi amministrativi delle società partecipate sono disposte dalla Provincia nel rispetto degli articoli 2383 e 2475 del codice civile. Trova, altresì, applicazione l'art. 2449 del codice civile.

4. Le persone che rappresentano la provincia negli organi amministrativi devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti, e non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi.



5. Le persone che rappresentano la provincia negli organi amministrativi orientano la propria condotta al raggiungimento degli obiettivi, dei piani e dei programmi fissati dalla Provincia e assicurano il rispetto del codice di comportamento delle e dei dipendenti provinciali e la trattazione degli affari in tedesco e italiano. A tal fine sottoscrivono, all'atto di assunzione della carica, dichiarazione formale di impegno.

6. Fermi restando gli obblighi di informazione specifici derivanti dalla legge, dallo statuto e dai patti parasociali, le e i rappresentanti della provincia negli organi amministrativi informano periodicamente la struttura organizzativa competente per materia in merito all'andamento amministrativo-gestionale ed economico-finanziario della società, con riferimento in particolare all'efficienza, efficacia ed economicità della gestione e del grado di raggiungimento degli obiettivi, dei piani e dei programmi prefissati dalla provincia.

7. I membri degli organi di controllo delle società partecipate comunicano tempestivamente alla struttura organizzativa competente per materia le situazioni di grave irregolarità, per l'esercizio, se del caso, dei poteri di cui agli articoli 2476, 2393, 2393-bis, 2395 e 2396 del codice civile. Rimane salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di responsabilità delle e dei rappresentanti della provincia negli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate.

#### Art. 12.

##### *Valutazione del rischio di crisi aziendale*

1. Le società a controllo pubblico partecipate dalla provincia predispongono, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario, da loro predisposta annualmente a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio.

2. Qualora nell'ambito dei programmi di cui al comma 1 emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società controllata adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento, come previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; la mancata adozione di tali provvedimenti costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. Prima dell'approvazione del piano di risanamento proposto, l'organo amministrativo deve acquisire il relativo parere motivato dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se previsto.

3. Al verificarsi della situazione di cui al comma 2, l'organo di amministrazione convoca tempestivamente un'assemblea per fornire ai soci un'informativa dettagliata sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale della società, illustrando le cause che hanno determinato la crisi aziendale e gli eventuali provvedimenti nel frattempo adottati. Nella medesima assemblea la provincia,

in qualità di socio, può indicare all'organo di amministrazione i provvedimenti dei quali ritiene opportuna l'adozione e formulare indirizzi a cui la società deve attenersi nella predisposizione e nell'attuazione del piano di risanamento di cui al medesimo comma 2.

4. L'organo amministrativo presenta alla provincia una relazione sulle misure intraprese in esito all'assemblea di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla stessa.

5. Le strutture organizzative competenti per materia vigilano sul rispetto del presente articolo e danno tempestiva informazione alla giunta provinciale, alla Ripartizione Finanze e all'Organismo di valutazione in merito all'attività di vigilanza da loro svolta.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 giugno 2023

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

23R00357

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2023, n. 0102/Pres.

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, commi da 47 a 53 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023) a favore degli enti del Terzo settore, a sostegno del sistema di mobilità e accessibilità a favore delle persone con disabilità, fragilità, con limitata autosufficienza o anziane.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 21 giugno 2023, n. 25).*

### IL PRESIDENTE

Visto l'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023) ed, in particolare, i commi da 47 a 53 i quali dispongono che, nell'ambito del rafforzamento della rete territoriale previsto dal decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e *standard* per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale) e del supporto al sistema sociosanitario fornito dal Terzo settore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il sistema di mobilità e accessibilità a favore delle persone con disabilità, fragili, con limitata autosufficienza o anziane, secondo quanto indicato dalle disposizioni stesse e a seguito di adozione di regolamento regionale;



Ravvisata la necessità di procedere all'adozione del regolamento di esecuzione, in attuazione delle previsioni normative *ut supra* richiamate;

Visto il testo del «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 8, commi da 47 a 53 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023) a favore degli enti del Terzo settore, a sostegno del sistema di mobilità e accessibilità a favore delle persone con disabilità, fragilità, con limitata autosufficienza o anziane» e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 818 del 26 maggio 2023;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 8, commi da 47 a 53 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023) a favore degli enti del Terzo settore, a sostegno del sistema di mobilità e accessibilità a favore delle persone con disabilità, fragilità, con limitata autosufficienza o anziane», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 8, commi da 47 a 53 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023) a favore degli enti del Terzo settore, a sostegno del sistema di mobilità e accessibilità a favore delle persone con disabilità, fragilità, con limitata autosufficienza o anziane.**

(Omissis).

Art. 1.

*Finalità e oggetto*

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'art. 8, commi da 47 a 53, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 8, comma 48 della medesima legge regionale a favore degli enti del Terzo settore (di seguito *ETS*).

2. Sono concessi agli *ETS*, ai sensi dell'art. 8, comma 48, della legge regionale 22/2022, contributi a sollievo dei costi sostenuti per l'acquisto di autoveicoli di categoria M1 e M2, come classificati dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, allestiti per il trasporto di persone con disabilità, delle persone fragili, delle persone con limitata autosufficienza o anziane.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) *Impresa*: qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. (rif. Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea «2016/C 262/01», pubblicata in GUUE C 262/1 del 19 luglio 2016 «Comunicazione Aiuti»).

Art. 3.

*Regime di aiuto e limiti*

1. Qualora destinati ad imprese sociali ovvero destinati ad attività aventi natura economica, i contributi sono concessi in applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352/1 del 24 dicembre 2013.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'art. 1, paragrafo 1, del citato regolamento dell'Unione europea, come richiamati nell'allegato A. L'allegato A è aggiornato con decreto del Direttore del servizio competente in materia di *ETS*.

3. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013:

a) l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 dell'art. 3 del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

4. La concessione dei contributi alle imprese di cui al comma 3 è subordinata all'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorio, rilasciata dai rappresentanti legali delle medesime ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), recante le informazioni e i dati necessari a verificare il rispetto dei massimali indicati al comma 3 e ad assolvere gli obblighi di pubblicità e trasparenza disciplinati dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato e aiuti «*de minimis*».

5. Il modello di dichiarazione di cui al comma 4 è approvato con decreto del Direttore del servizio competente in materia di *ETS*.

Art. 4.


*Divieto di cumulo*

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'art. 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi «*de minimis*», e con i finanziamenti europei a - gestione diretta, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili con aiuti di Stato o «*de minimis*» concessi sotto forma di garanzia, per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto di cui al regolamento (UE) 1407/2013 e comunque nel limite massimo della spesa sostenuta. Non sono cumulabili i contributi erogati sotto forma di garanzia a valere su fondi della programmazione comunitaria diversi dal FESR.

3. Con riferimento al comma 2, nel caso sia superata l'intensità massima di aiuto, si procede alla rideterminazione del contributo.

4. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.



## Art. 5.

*Soggetti beneficiari  
e requisiti di ammissibilità*

1. Possono beneficiare dei contributi, previsti dall'art. 1, gli ETS, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (di seguito, RUNTS) individuati all'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) aventi sede legale o unità operativa sul territorio regionale e aventi quali finalità statutarie la tutela e la promozione sociale delle persone con disabilità, fragili, con limitata autosufficienza o anziane.

2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo i soggetti richiedenti di cui al comma 1 possiedono, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti, attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

a) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o, in generale, essere sottoposto a ogni altra procedura concorsuale o esecutiva prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

b) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

c) qualora destinato ad attività aventi natura economica o richiesto da imprese sociali, di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).

## Art. 6.

*Iniziative ammissibili*

1. Sono oggetto di contributo le seguenti iniziative:

a) costi sostenuti per l'acquisto di autoveicoli di categoria M1, così come classificati dal decreto legislativo n. 285/1992, allestiti per il trasporto di persone con disabilità, delle persone fragili, delle persone con limitata autosufficienza o anziane.

b) costi sostenuti per l'acquisto di autoveicoli di categoria M2, così come classificati dal decreto legislativo n. 285/1992, allestiti per il trasporto di persone con disabilità, delle persone fragili, delle persone con limitata autosufficienza o anziane.

2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere nuovi di fabbrica, con emissioni CO<sub>2</sub> non superiori a 135 g/km, classe Euro 6 o superiore. I veicoli devono essere immatricolati in Italia in data anteriore alla presentazione della domanda di contributo.

3. Non sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il solo adattamento del veicolo alle finalità di cui al comma 1.

## Art. 7.

*Spesa ammissibile*

1. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

2. Con riferimento alle iniziative di cui all'art. 6, comma 1, sono ammissibili tutti i costi sostenuti dal richiedente, anche con contratti di *leasing* finanziario con pagamento della rata finale di riscatto, ad eccezione:

a) delle seguenti voci di spesa:

1. l'IVA qualora e nella misura in cui non costituisce un costo;
2. tasse e altre imposte e, in generale, ogni tributo;
3. garanzie e assicurazioni;
4. interessi, spese d'incasso dei pagamenti e altri oneri finanziari accessori;

b) delle spese sostenute con contratti di *full leasing*, di *leasing* operativo e il *sale and lease back* (*leasing* di ritorno).

3. Tutti i costi di acquisto e adattamento del veicolo di cui all'art. 6, comma 1, sono sostenuti dal richiedente di cui all'art. 6, comma 1, s nell'anno di presentazione della domanda ed entro i termini di presentazione della stessa, salvo che nel caso di autoveicoli in *leasing* finanziario, ai sensi del comma 4.

4. Per gli autoveicoli in *leasing* finanziario, la rata finale di riscatto del bene è corrisposta nell'anno di presentazione della domanda ed entro i termini di presentazione della stessa. La spesa ammissibile è costituita dall'importo dell'anticipo ossia del maxi-canone iniziale versato, qualora previsto dal contratto, assommato alla sola quota capitale di tutti i canoni successivamente corrisposti e della rata finale di riscatto del bene.

5. Con riferimento al comma 4, non sono ammesse le spese riferite alla quota interessi dei canoni e alle eventuali spese d'istruttoria del contratto, le spese d'incasso rata e ogni altro onere finanziario accessorio.

6. I contratti di acquisto ed eventuale adattamento degli autoveicoli, qualora necessario, nonché i relativi documenti di spesa, a pena d'inammissibilità della domanda, sono sottoscritti ed emessi entro il medesimo periodo di tempo indicato al comma 3, riferito al sostenimento delle spese.

7. La data di sostenimento delle spese, documentata secondo le modalità di cui al comma 8, corrisponde alla data in cui l'operazione di pagamento è stata effettivamente registrata sul conto corrente bancario o postale dell'ETS.

8. Con riferimento alle modalità di sostenimento delle spese presentate, a pena d'inammissibilità totale della relativa spesa:

a) tutti i pagamenti sono effettuati dall'ETS richiedente il contributo tramite proprio conto corrente intestato;

b) i pagamenti sono effettuati esclusivamente dall'ETS richiedente il contributo e tramite le seguenti modalità: bonifico bancario, assegno non trasferibile, ricevuta bancaria, RID (Rapporto Interbancario Diretto) e strumenti elettronici di pagamento collegati ad un conto bancario o postale appartenente al soggetto istante;

c) l'avvenuto sostenimento della spesa è comprovato mediante la presentazione di copia della quietanza liberatoria per avvenuto pagamento del saldo con sottoscrizione del venditore e data certa, con la presentazione dell'estratto conto bancario o postale e, nel caso di pagamento con assegno, anche attraverso copia dello stesso. L'ufficio competente valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi effettuati con le modalità di cui alla lettera b) e privi degli estremi della fattura, a condizione che l'istante produca a supporto ulteriore documentazione contabile atta a comprovare in modo certo ed inequivocabile l'ammontare, la data di avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente;

d) non sono ammesse le compensazioni.

## Art. 8.

*Limiti ed intensità  
dei contributi*


1. La spesa, corrispondente ai costi sostenuti e determinati ai sensi dell'art. 7, è ammessa a contributo nel limite massimo di euro 50.000,00 per domanda. L'istanza trasmessa, in ogni caso, presenta una spesa ammissibile non inferiore a euro 5.000,00, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

2. L'intensità dei contributi concedibili è pari all'80 per cento del costo sostenuto, determinato ai sensi dell'art. 7, tenuto conto dei limiti fissati al comma 1. Su richiesta specifica del soggetto istante contenuta nella domanda di cui agli articoli 10 e 11, il contributo è concesso per un importo inferiore all'ammontare calcolato applicando detta percentuale di contribuzione alla spesa ammissibile.

3. Qualora il contributo erogabile risulti inferiore ad euro 4.000,00, la domanda viene rigettata o, se del caso, revocato il contributo già concesso.

4. Il contributo erogabile non può, in nessun caso, essere superiore all'importo concesso.

5. I contributi sono concessi ed erogati in euro interi con arrotondamento dei relativi decimali, in difetto o per eccesso, in conformità alle ordinarie regole aritmetiche.



## Art. 9.

*Riparto delle risorse*

1. Le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1 sono ripartite nella misura del 50 per cento per ciascuna delle iniziative di cui all'art. 6, comma 1.

2. Dopo il riparto di cui al comma 1 e una volta scaduto il termine finale di presentazione delle domande, le risorse destinate a una delle iniziative di cui all'art. 6, comma 1 e risultate eccedenti, a conclusione dell'esame istruttorio di tutte le relative domande pervenute e ammissibili, sono destinate al soddisfacimento delle eventuali istanze pervenute e ammissibili relative all'altra iniziativa rimaste, in tutto o in parte, insoddisfatte per incapienza dei fondi assegnati.

3. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a finanziamento delle domande pervenute nell'anno di riferimento, ma non finanziate per carenza di fondi, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

## Art. 10.

*Modalità di presentazione della domanda unitamente alla rendicontazione della spesa*

1. La domanda di contributo, con allegata la rendicontazione della spesa predisposta ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, è presentata al Servizio competente dal rappresentante legale dell'ETS ovvero dal delegato alla presentazione della domanda, formalmente legittimato, a decorrere dalle ore 9,00 del 30 giugno ed entro le ore 16,00 del 31 agosto di ogni anno.

2. La domanda di contributo, sottoscritta con firma digitale a garanzia della provenienza e integrità della stessa, è presentata, nel rispetto del regime fiscale vigente in materia d'imposta di bollo, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec della Direzione centrale competente in materia di Terzo settore ovvero, qualora ne sia stata implementata la trasmissione telematica tramite applicativo web, esclusivamente a mezzo del portale dedicato. Le linee guida per la presentazione della domanda sono pubblicate sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alla linea contributiva in oggetto.

3. Qualora la domanda di contributo sia trasmessa a mezzo della piattaforma informatica dedicata di cui al comma 2, l'accesso alla stessa è consentito esclusivamente con autenticazione forte ovvero attraverso l'identificazione della persona fisica di cui al comma 1 sulla base dell'identità digitale associata al codice SPID o dichiarata nei supporti dotati di certificato di autenticazione.

4. La domanda di contributo è presentata utilizzando il modulo di domanda e i modelli di dichiarazione da allegare alla stessa approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di Terzo settore e pubblicati sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alla linea contributiva in oggetto.

5. La domanda di contributo reca nel proprio oggetto il riferimento alla linea contributiva e all'iniziativa oggetto d'istanza ed è inoltrata mediante un'unica trasmissione telematica.

6. È consentito presentare nell'anno solare una sola domanda di contributo per una sola delle iniziative di cui all'art. 6; in caso contrario sarà considerata valida soltanto la prima domanda ritenuta ammissibile, secondo l'ordine cronologico di arrivo.

7. I termini di presentazione della domanda indicati al comma 1 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono inammissibili. Ai fini dell'accertamento e della prova del rispetto dei termini fanno fede esclusivamente la data, l'ora, il minuto e il secondo della trasmissione telematica, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente ovvero, qualora è stata implementata la trasmissione telematica tramite applicativo web, fa fede la data di convalida finale a valle della compilazione e del caricamento degli allegati on-line.

8. La correttezza dell'inoltro della domanda di contributo è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risultino rispettati i termini perentori di cui al comma 1.

9. Tutte le successive comunicazioni tra il richiedente e l'Amministrazione regionale avvengono a mezzo posta elettronica certificata (PEC). A tal fine, l'ETS richiedente il contributo o successivamente beneficiario dello stesso utilizza esclusivamente la PEC intestata all'ETS medesimo.

## Art. 11.

*Domanda di contributo*

1. Costituiscono la domanda di contributo, quali parti integranti e sostanziali, a pena di inammissibilità, il modulo di domanda approvato ai sensi del comma 4 dell'art. 10 e gli allegati obbligatori ivi elencati, trasmessi unitamente alla stessa, consistenti nelle dichiarazioni di cui al comma 4 dell'art. 10 e dai documenti necessari all'espletamento del relativo esame istruttorio ai sensi degli articoli 13 e 14.

## Art. 12.

*Informativa*

1. Sono pubblicati sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alla linea contributiva in oggetto:

a) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e art. 14 della legge regionale n. 7/2000;

b) l'informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

*Capo II*

## Art. 13.

*Istruttoria preliminare della domanda*

1. Le domande pervenute vengono esaminate per ordine cronologico di presentazione.

2. La domanda è oggetto di una preliminare istruttoria ed è ritenuta inammissibile qualora:

a) è stata presentata al di fuori dei termini fissati al comma 1 dell'art. 10;

b) è stata presentata con due o più trasmissioni parziali della documentazione obbligatoria indicata all'art. 11 oppure, qualora prevista la presentazione a mezzo pec, non è stata utilizzata la posta elettronica certificata o non è stata trasmessa all'indirizzo di posta elettronica corretto della Direzione centrale competente in materia di Terzo settore;

c) è stata presentata da soggetto diverso da quelli indicati al comma 1 dell'art. 5 ovvero il soggetto non dichiara di rispettare i requisiti fissati al comma 2 del medesimo articolo;

d) è priva di sottoscrizione; corrisponde alla mancata sottoscrizione, in particolare, anche la presentazione della domanda da parte di soggetto diverso dai legittimati indicati al comma 1 dell'art. 10, oppure, nel caso di presentazione della domanda a mezzo pec o da parte del delegato incaricato la mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'ETS anche solo di uno degli allegati alla domanda obbligatori oppure la sottoscrizione da parte di un legale rappresentante dell'ETS cessato dalla carica o l'apposizione di una firma digitale la cui validità è scaduta;


e) è priva di uno o più degli allegati di cui all'art. 11 oppure è priva del modulo di domanda;

f) è stata presentata senza utilizzare la modulistica predisposta a tal fine ai sensi del comma 4 dell'art. 10;

g) la spesa presentata è inferiore al limite minimo fissato dall'art. 8;

h) il soggetto proponente ha già presentato una domanda di contributo, ammessa e finanziata, per l'accesso alla linea contributiva in oggetto nel corso del medesimo anno solare;

i) per ritiro della domanda da parte del soggetto istante.



3. L'Ufficio competente, salvo il caso indicato alla lettera *i*) del comma 2, prima della formale adozione del provvedimento di rigetto, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990.

Art. 14.

*Istruttoria completa della domanda*

1. Una volta superata l'istruttoria preliminare di cui all'art. 13, la domanda di contributo è sottoposta all'istruttoria completa volta ad accertare la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento e, in particolare, a quantificare la spesa ammissibile e il corrispondente contributo concedibile.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio competente ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

Art. 15.

*Domanda non ammessa*

1. La domanda per accedere al contributo non è accolta per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 8, commi da 47 a 53, della legge regionale n. 22/2022, di quelle del presente regolamento e, in generale, della normativa europea, statale e regionale applicabile al procedimento contributivo disciplinato dal presente regolamento.

2. La domanda non è accolta, in particolare, nei seguenti casi:

- a) l'intervento è privo di uno o più dei requisiti di cui all'art. 6;
- b) la spesa non presenta i requisiti di ammissibilità ovvero rientra nelle fattispecie di esclusione fissate dall'art. 7 ai commi 1, 2, lettera b), 3 e 4, primo periodo, 6 e 8;
- c) non è stato fornito risconto o è stato trasmesso risconto tardivo alla richiesta di integrazioni di cui all'art. 14, comma 2, e sulla base della documentazione agli atti non è possibile concludere positivamente l'istruttoria, fattispecie che ricorre anche nel caso di incongruenza o illogicità manifesta delle dichiarazioni sostitutive presentate.

3. Il Servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990.

Art. 16.

*Concessione dei contributi*

1. I contributi sono concessi entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda dal Servizio competente mediante procedura valutativa a sportello di cui all'art. 36 della legge regionale n. 7/2000, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili ripartite ai sensi dell'art. 9.

2. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare totalmente un'istanza ammessa, ne è disposta la contribuzione in misura parziale con riserva di integrazione a mezzo di eventuali risorse sopravvenute nel medesimo anno.

3. Le domande pervenute nell'anno ma non finanziate per carenza di fondi e per le quali non è intervenuto un rifinanziamento entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione delle domande medesime, vengono archiviate e dell'archiviazione è data comunicazione agli interessati.

4. Sono pubblicati on-line i dati di sintesi delle iniziative finanziate, ai sensi:

a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza), art. 26, che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione dei dati relativi a ogni singola concessione;

b) della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), art. 52, inserendo, qualora ricorra il caso, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato i dati relativi alla concessione di ogni singolo aiuto ai soggetti beneficiarie, anche ai fini della relativa pubblicazione nella sezione trasparenza di detto registro.

5. Il provvedimento di concessione del contributo recante, in particolare, gli obblighi e i vincoli del beneficiario di cui agli articoli 19 e 20, unitamente alla contestuale richiesta della documentazione di cui all'art. 17, comma 2, è tempestivamente comunicato all'interessato.

Art. 17.

*Controlli a campione sulla documentazione di rendicontazione*

1. Concluso il procedimento di concessione del contributo di cui all'art. 16, si procede tempestivamente all'individuazione del campione di documentazione da sottoporre alla verifica contabile prevista dall'art. 43 della legge regionale n. 7/2000. Il campione è pari al 10 per cento dei documenti di spesa arrotondato per eccesso all'unità superiore e comunque non inferiore al 10 per cento dei costi totali ammessi.

2. Al fine dell'espletamento della verifica di cui al comma 1, sono trasmessi:

- a) tutti i documenti di spesa richiesti;
- b) gli estratti conto intestati all'ETS, oppure, se non ancora rilasciati dal relativo istituto bancario o postale, le attestazioni di pagamento rese dagli stessi riportanti gli esborsi sostenuti dall'ETS a totale copertura di tutte le spese documentate.

3. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 2, il beneficiario è obbligato a trasmettere, anche ai sensi dell'art. 22, comma 2, tutta la documentazione attestante i dati e le informazioni oggetto delle dichiarazioni rilasciate dal beneficiario ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e costituita, in particolare, da:

a) copia del contratto di compravendita stipulato per l'acquisto e l'eventuale adattamento del veicolo alle finalità di cui all'art. 6, oppure, qualora ricorra il caso, copia del contratto di leasing finanziario;

b) tutti i documenti di spesa non già trasmessi;

c) copia degli estratti conto intestati all'ETS, oppure, se non ancora rilasciati dal relativo istituto bancario o postale, le attestazioni di pagamento rese dagli stessi riportanti gli esborsi sostenuti dall'ente a totale copertura di tutte le spese documentate.

4. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 3, si procede alla revoca del contributo concesso, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

Art. 18.

*Liquidazione dei contributi*

1. In caso di esito positivo del controllo di cui all'art. 17 e previa verifica della non ricorrenza del caso di cui all'art. 50 della legge regionale n. 7/2000 in materia di compensazione di rapporti di debito e credito, gli incentivi sono liquidati entro sessanta giorni decorrenti dalla data di registrazione del decreto di concessione del contributo.

2. L'erogazione del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000.


3. Il provvedimento di liquidazione del contributo, anche al fine di agevolare l'assolvimento degli obblighi informativi in materia di trasparenza e pubblicità delle erogazioni pubbliche disciplinati dall'art. 1, commi da 125 a 129, della legge del 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), è comunicato al beneficiario interessato.

Art. 19.

*Obblighi del beneficiario*

1. Il beneficiario del contributo è tenuto in particolare a:

a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la presentazione al Servizio competente della domanda di contributo, eccezione fatta che nel caso sia stata implementata la trasmissione telematica tramite applicativo web e nel qual caso l'istanza dev'essere esclusivamente presentata a mezzo di tale portale dedicato; utilizzare la PEC dell'ETS per tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo pec della Direzione centrale competente;



b) mantenere i seguenti requisiti soggettivi sino allo scadere del termine di cui al comma 1 dell'art. 20:

1. non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o essere sottoposto a ogni altra procedura concorsuale o esecutiva prevista dalla legge né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti, salvo che la liquidazione connessa a una procedura concorsuale sia intervenuta dopo l'adozione del decreto di liquidazione del contributo;

2. non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 231/2001;

c) assolvere gli obblighi informativi in materia di trasparenza e pubblicità delle erogazioni pubbliche disciplinati dall'art. 1, commi da 125 a 129, della legge n. 124/2017;

d) applicare sull'autoveicolo oggetto di contributo la scritta «Veicolo acquistato con il contributo della Regione F.V.G. - L.R. 22/2022, Art. 8» unitamente al logo della Regione;

e) conservare presso i propri uffici gli originali della documentazione trasmessa in copia, insieme ad ogni eventuale altra documentazione rilevante per l'iniziativa contribuita non già nella disponibilità del Servizio competente;

f) mantenere gli obblighi di cui al presente articolo e i vincoli di cui all'art. 20 e trasmettere, al fine di attestarne il rispetto, la relativa dichiarazione sostitutiva annuale nei termini richiamati al comma 5 dell'art. 20;

g) consentire ed agevolare ispezioni e controlli ai sensi dell'art. 22;

h) non ricevere altri contributi sulle spese ammesse e finanziate, fatto salvo quanto previsto all'art. 4.

#### Art. 20.

##### Vincoli

L'attività oggetto di finanziamento non deve cessare o essere svolta al di fuori del territorio regionale per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa, in considerazione della strategicità e importanza delle attività poste in essere anche quale sussidiarietà orizzontale a supporto del sistema sociosanitario e sociale. L'iniziativa si intende conclusa alla data di adozione del decreto di concessione e contestuale approvazione della resa del conto delle spese sostenute ai sensi dell'art. 16.

2. Il vincolo di cui al comma 1 ha per oggetto i seguenti obblighi:

a) mantenere l'iscrizione al RUNTS nonché al registro delle imprese se ricorre il caso;

b) mantenere tra le proprie finalità statutarie la tutela e la promozione sociale delle persone con disabilità, fragili, con limitata autosufficienza o anziane;

c) mantenere attiva nel territorio regionale la sede legale o l'unità operativa presso la quale viene svolta e continua ad essere effettivamente esercitata l'attività contribuita.

3. I beni oggetto di contributo mantengono la loro destinazione e non sono alienati o ceduti in godimento a terzi per il medesimo periodo e con la decorrenza di cui al comma 1,

4. La violazione dei vincoli di cui ai commi 1 e 3 comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale del contributo concesso e recupero del contributo non più spettante.

5. Dopo la concessione del contributo, il rispetto dei vincoli è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 da trasmettere al Servizio competente dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.

6. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 5, prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dall'art. 45, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, il Servizio competente ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.

#### Art. 21.

##### Variazioni soggettive dei beneficiari di contributi

1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di estinzione, scioglimento con devoluzione del patrimonio conferito, cessione, scissione, scorporo, incorporazione, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al soggetto subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:

a) il soggetto subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'ammissione al contributo;

b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al soggetto subentrante;

c) in caso di beneficiario avente natura di impresa, è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

d) il soggetto subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e vincoli di cui agli articoli 19 e 20.

2. La domanda di subentro deve essere presentata tempestivamente al Servizio competente allegando copia dell'atto registrato, le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il modulo *fac-simile* pubblicato sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alla linea contributiva ed è sottoscritta e trasmessa con le modalità indicate al comma 2 dell'art. 10.

3. Il provvedimento del Servizio competente conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 2 è adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, il soggetto subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento con le modalità indicate al comma 2 e il Servizio competente avvia nuovamente l'*iter* istruttorio.

5. La domanda di subentro pervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo non comporta la sospensione del termine di cui al comma 2 dell'art. 18.

6. Nel caso di cui al comma 5, l'eventuale concessione del contributo al soggetto subentrante è sottoposta a condizione sospensiva correlata all'esito dell'*iter* istruttorio di cui al comma 4.

7. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nel contributo concesso o nel procedimento ai sensi del comma 4, il provvedimento di concessione del contributo è, nel primo caso, revocato, mentre nel secondo caso, la domanda di contributo non è accolta.

#### Art. 22.

##### Ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e liquidazione del contributo, nonché per tutta la durata degli obblighi e dei vincoli di cui agli articoli 19 e 20, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

2. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sono oggetto di controllo, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

3. I criteri e le modalità di effettuazione delle verifiche di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Direttore centrale competente in materia di Terzo settore, fatta salva la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 17, comma 3.


#### Art. 23.

##### Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione è revocato:

a) per decadenza dal diritto al contributo derivante, in particolare:

1. dalla rinuncia del beneficiario;



2. qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;

b) per inadempimento del beneficiario che si configura, in particolare:

1. in caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 17, comma 3;

2. qualora non siano rispettate le condizioni per il subentro nel contributo di cui all'art. 21 in conseguenza delle variazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.

2. Qualora non siano rispettati i vincoli di cui all'art. 20, il contributo è rideterminato e recuperato in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato.

3. Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi informativi di cui all'art. 19, comma 1, lettera c), previsti dall'art. 1, commi 125-129 della legge n. 124/2017, si applicano le sanzioni previste dal comma 125-ter della legge medesima.

4. In caso di rinuncia del beneficiario al contributo concesso, in accoglimento, si procede ai sensi dei commi 7 e 8.

5. Nel caso in cui la revoca o l'annullamento conseguano al rigetto di un'istanza presentata da parte del beneficiario del contributo oppure dal soggetto subentrante ai sensi dell'art. 21, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

6. Nel caso in cui la revoca o l'annullamento conseguano a notizie di fatti da cui sorga l'obbligo a provvedere, il Servizio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per le controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni non vengano accolte o presentate entro il termine prefissato, il Servizio procede ai sensi del successivo comma 8 all'effettuazione della revoca o dell'annullamento.

7. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

8. I provvedimenti di revoca, di annullamento e, in generale, da assumersi in modifica di precedenti provvedimenti, sono adottati entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Art. 24.

*Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto del presente regolamento, si rinvia alle disposizioni, richiamate nell'articolato, e, in particolare, alla legge regionale n. 7/2000 e alla legge n. 241/1990.

Art. 25.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

(Riferito all'art. 3, comma 2)

**Regime di aiuto «de minimis» - Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013.**

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti «de minimis»:

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più settori o svolge anche attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) 104/2000;

b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

**23R00281**


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 giugno 2023, n. **0105/Pres.**

**Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) e di cui all'articolo 12, commi da 5 a 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres.**

*(Pubblicato nel Bollettino della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 21 giugno 2023, n. 25)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) ed in particolare l'articolo 14, comma 11, che nel testo originario stabiliva che «Per i periodi d'imposta in corso all'1 gennaio 2019, 2020 e 2021 ai soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446



(Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis, del citato decreto legislativo 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale, è ridotta dell'1 per cento».

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) ed in particolare l'articolo 12, comma 3, con il quale è stato modificato il richiamato articolo 14, comma 11, della legge regionale 29/2018 al fine di stabilire che le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, comma 11, si applicano solo con riferimento al periodo di imposta 2019 e non più anche con riferimento agli esercizi 2020 e 2021;

Visto altresì l'articolo 12, comma 5, della richiamata legge regionale 24/2019 (Legge di stabilità 2020) che, con riferimento ai soli periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020 e 2021, ha modificato parzialmente la disciplina dell'agevolazione Irap introdotta dal citato articolo 14, comma 11, della citata legge regionale 29/2018 (Legge di stabilità 2019) al fine di agevolare l'accesso, favorendone l'applicazione anche laddove ricorressero fattispecie ed accordi contrattuali in origine non contemplati;

Atteso che, dunque, solo con riferimento ai periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020 e 2021, i commi 5 e seguenti del richiamato articolo 12 della legge regionale 24/2019 (Legge di stabilità 2020), prevedono che ai soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, applichino o sottoscrivano contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), stipulati per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, da realizzare attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del citato decreto legislativo 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale, è ridotta dell'1 per cento;

Visto in particolare il comma 6 del richiamato articolo 12 della legge regionale 24/2019, ai sensi del quale, sempre con riferimento ai periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020 e 2021, per le ipotesi in 26 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 21 giugno 2023 25 cui nei confronti dei soggetti ammessi alla riduzione in parola non trovi specifica applicazione alcuno dei vigenti contratti nazionali o territoriali e non possano i medesimi soggetti sottoscrivere contratti aziendali in quanto privi di rappresentanza sindacale interna, gli stessi possono fruire dell'agevolazione medesima laddove recepiscano il contratto collettivo territoriale di settore oppure, laddove non ricorra un contratto territoriale di settore, recepiscano il contratto territoriale ritenuto più aderente alla propria attività;

Visto il comma 7 del citato articolo 12 della legge regionale 24/2019, il quale prevede che l'agevolazione si applica ai soggetti passivi che, nel corso del periodo d'imposta considerato, abbiano sostenuto le spese indicate al comma 5 del medesimo articolo per le quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente;

Visto il comma 9 del citato articolo 12 della legge regionale 24/2019, ai sensi del quale l'agevolazione Irap prevista a favore dei suddetti soggetti è concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti d'importanza minore in relazione al settore di attività del beneficiario di cui:


al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013), oppure

al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, (G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013), oppure

al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, (G.U.U.E. L190 del 28 giugno 2014);

Vista la legge regionale 5 agosto 2022 n. 13 (Legge di assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024) ed in particolare l'articolo 12, commi 6 e ss., che ha modificato il comma 5 dell'articolo 12, della legge regionale 24/2019, al fine di prorogare all'esercizio in corso al 1° gennaio 2022 l'applicazione della riduzione di aliquota Irap così come disciplinata per le annualità 2020 e 2021 dal citato articolo 12, commi 5 e ss. della legge regionale 24/2019;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023) ed in particolare l'articolo 12, commi 1, con il quale è stato modificato il richiamato comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 24/2019, al fine di stabilire che la riduzione di aliquota Irap così come disciplinata per le annualità 2020, 2021 e 2022 dal medesimo comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 24/2019, trova applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2020, con ciò intendendo trasformare la misura agevolativa in parola, originariamente limitata



a specifici periodi di imposta, in una misura «a regime» e dunque fruibile anche per il periodo di imposta 2023 e per quelli ad esso successivi;

Visto il comma 8 del citato articolo 12 della legge regionale 24/2019, il quale prevede che con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze, di concerto con gli Assessori competenti in materia di attività produttive e di lavoro, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 5 del richiamato articolo 12 della legge regionale 24/2019;

Atteso che con proprio decreto del 28 ottobre 2019, n. 195/Pres. è stato emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato»;

Atteso che in ragione di quanto stabilito dal comma 8 del citato articolo 12 della legge regionale 24/2019, con proprio decreto del 6 novembre 2020, n. 153/Pres. si è proceduto alla modifica del Regolamento originario di cui al citato proprio decreto n. 195/2019, al fine di adeguarlo al mutato quadro normativo introdotto dall'articolo 12, commi 3 e ss. della citata legge regionale 24/2019;

Atteso che in ragione di quanto stabilito dal comma 8 del citato articolo 12 della legge regionale 24/2019, con proprio decreto del 4 novembre 2022, n. 146 si è proceduto alla modifica del Regolamento originario di cui al citato proprio decreto n. 195/2019, al fine di adeguarlo al mutato quadro normativo introdotto dall'articolo 12, commi 6 e ss., della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Legge di assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024);

Attesa pertanto la necessità di procedere nuovamente alla modifica del testo regolamentare di cui al proprio decreto n. 195/2019 al fine di adeguarlo alla modifica introdotta dal citato articolo 12, commi 1 e ss. della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), in forza della quale il regime agevolativo così come disciplinato dall'articolo 12, comma 5 e ss., della richiamata legge regionale 24/2019 (Legge di stabilità 2020), originariamente contemplato per i soli esercizi in corso al 1° gennaio 2020, 2021 e 2022, trova applicazione anche con riferimento al periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2023 e a quelli ad esso successivi;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 21 giugno 2023 25 27 l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) e di cui all'articolo 12, commi da 5 a 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di Stabilità 2020), a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 26 maggio;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) e di cui all'articolo 12, commi da 5 a 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di Stabilità 2020), a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) e di cui all'articolo 12, commi da 5 a 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di Stabilità 2020), a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres.**

(Omissis).

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 195/2019*

1. Al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 195/2019, le parole «per i periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2020».

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 195/2019*

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 195/2019, le parole «Con riferimento ai soli periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020, 2021 e 2022, » sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2020, ».



## Art. 3.

*Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 195/2019*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 195/2019 è sostituito dal seguente:

«1. La riduzione di aliquota di cui al presente regolamento trova applicazione secondo i criteri e le modalità richiamati all'articolo 1 per il periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2019 e dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2020 rispettivamente secondo i criteri e le modalità richiamati ai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo 1.»

## Art. 4.

*Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 195/2019*

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 195/2019 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal termine di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 115/2017, per i soggetti che applicano le riduzioni di cui al presente regolamento la verifica circa il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 10 è effettuata dalla Agenzia delle Entrate in occasione della registrazione dell'aiuto fiscale in «*de minimis*» nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.»

## Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

23R00282

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2023, n. 14.

**Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 270 del 3 ottobre 2023)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

## Art. 1.

*Finalità e obiettivi*

1. La presente legge, in conformità al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e alla leg-

ge 9 marzo 2022, n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico) disciplina, riconosce, promuove e favorisce la libera aggregazione dei soggetti partecipanti ad un sistema produttivo locale, costituito da agricoltori biologici, allevatori e trasformatori biologici, cittadini, associazioni o enti locali, in distretti del biologico, al fine di incentivare sul territorio regionale la cultura del biologico e stabilire un modello di sviluppo sostenibile, conciliabile con i bisogni delle comunità presenti sul territorio regionale e non in contrasto con la tutela della biodiversità.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, della legge n. 23 del 2022, la Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, attraverso la disciplina dei distretti del biologico si prefigge di:

a) migliorare e valorizzare la filiera dei prodotti biologici (produzione, confezionamento, commercializzazione, distribuzione, promozione dei prodotti biologici) e i rapporti commerciali tra i diversi soggetti;

b) favorire l'applicazione delle norme di certificazione della produzione biologica previste dal regolamento (UE) 2018/848 e dalla normativa statale;

c) valorizzare le attività legate all'agricoltura biologica, quali la vendita diretta, l'attività agrituristica, l'offerta di prodotti biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, il turismo rurale, culturale ed enogastronomico;

d) promuovere e sostenere le azioni finalizzate alla valorizzazione e conservazione della biodiversità, agricola e naturale, del paesaggio e del patrimonio storico-culturale;

e) sostenere e coordinare le iniziative di promozione dell'immagine del territorio e diffondere la conoscenza, i metodi e le pratiche agricole e zootecniche biologiche;

f) sostenere l'apicoltura in quanto attività fondamentale per la salvaguardia della biodiversità;

g) favorire azioni volte alla riduzione delle emissioni di gas serra e della produzione dei rifiuti;

h) riconoscere il ruolo strategico delle aree collinari, montane e delle aree interne per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, per la salvaguardia della biodiversità.


## Art. 2.

*Distretti del biologico*

1. Ai fini della presente legge si definiscono distretti del biologico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, commi 1 e 2, della legge n. 23 del 2022 e dall'articolo 13, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), i distretti del cibo intesi quali sistemi produttivi locali, costituiti dai soggetti che coltivano e producono con metodo biologico, in una peculiare e distinta identità territoriale, storica e paesaggistica, e comunque caratterizzati in particolare:

a) dalla tutela delle produzioni tipiche locali;

b) da una realtà territoriale omogenea e tipizzante del territorio derivante dall'integrazione tra le attività locali e dall'esistenza di produzioni tradizionali o tipiche;



c) da attività di diffusione del metodo biologico di coltivazione e di allevamento, nonché di sostegno e valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura;

d) dalla presenza di zone paesaggisticamente rilevanti, inclusi i monumenti naturali e le aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e le aree comprese nella Rete natura 2000, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche;

e) da un modello ambientale di cura del territorio inteso come un sistema interconnesso di unità ecosistemiche nelle quali e fra le quali conservare la biodiversità;

f) dalla sostenibilità ambientale attraverso l'impiego delle migliori tecniche disponibili rispettose dell'ambiente e dall'uso limitato dei prodotti fitosanitari.

2. Il distretto del biologico individua un territorio di operatività, non sovrapponibile a quello di altri distretti del biologico, con una incidenza percentuale della superficie coltivata con metodo biologico, ivi inclusa la superficie in conversione al metodo biologico, pari al 20 per cento della SAU totale. Il territorio minimo di operatività è di cinque comuni contigui.

3. Al distretto del biologico devono obbligatoriamente partecipare le seguenti categorie di soggetti:

a) imprenditori agricoli biologici, singoli o associati, anche in regime di conversione ovvero a regime misto biologico e convenzionale che operano sul territorio del distretto, anche organizzati in reti di imprese;

b) soggetti singoli o associati, compresi le società cooperative e i consorzi, che intervengono nella filiera biologica dalla fase della produzione, della preparazione fino alla distribuzione;

c) associazioni di produttori biologici, se presenti sul territorio.

4. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 3, lettera a), devono essere rappresentativi di una SAU biologica di almeno il 20 per cento della SAU BIO totale dei comuni sul cui territorio insiste il distretto del biologico o, in alternativa, essere in numero non inferiore a trenta unità, rappresentative di almeno 400 ettari di SAU biologica, ivi inclusa la superficie in conversione al metodo biologico, e rappresentare almeno il 51 per cento dei componenti del consiglio direttivo.

5. Al distretto del biologico possono partecipare:

a) enti locali e altri enti pubblici che adottano politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità;

b) enti di ricerca pubblici e privati che svolgono attività scientifica in materia di produzione biologica;

c) università, enti accreditati per la gestione delle attività di formazione professionale, scuole e soggetti dell'ecosistema regionale di ricerca e innovazione che svolgono attività rivolta alla conoscenza e allo sviluppo delle produzioni biologiche;

d) enti e associazioni che svolgono attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio;

e) imprenditori agricoli, singoli o associati, che non adottano il metodo biologico;

f) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica ed enti economici regionali che svolgono attività nell'ambito della formazione, della promozione del territorio e dei prodotti agricoli, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario;

g) associazioni locali di consumatori;

h) organizzazioni di produttori;

i) organizzazioni professionali agricole, organizzazioni sindacali e associazioni di rappresentanza della cooperazione del territorio di riferimento;

j) altri soggetti privati volti a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica.

6. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le caratteristiche dei soggetti partecipanti ai distretti del biologico, nonché le procedure e i criteri per la costituzione e per il riconoscimento da parte della Regione e i successivi controlli.

7. È vietata la costituzione di distretti del biologico comprendenti aree fortemente inquinate e aree da bonificare, quali i Siti di interesse nazionale (SIN), ove previsto dalla normativa statale di riferimento.


### Art. 3.

#### *Comitato promotore del distretto del biologico*

1. Il comitato promotore del distretto del biologico, costituito dai soggetti di cui all'articolo 2, commi 3 e 5, promuove l'individuazione e la costituzione del distretto del biologico. I soggetti che aderiscono al comitato formalizzano la loro partecipazione attraverso la stipula e la sottoscrizione di un protocollo costitutivo contenente le informazioni definite nell'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 6.

2. Le aziende biologiche, gli operatori biologici e i gruppi di operatori che aderiscono al comitato promotore devono aver già notificato la propria attività al metodo di produzione biologica.

3. Il comitato promotore individua al proprio interno un soggetto gestore per la rappresentanza esterna del comitato medesimo e per l'inoltro della richiesta di riconoscimento alla Regione. Il comitato, attraverso il proprio soggetto gestore, formula e sottopone alla Regione, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, la



proposta di individuazione e costituzione del distretto del biologico ai fini della relativa istruttoria. Alla proposta di individuazione sono allegati il protocollo costitutivo di cui al comma 1 e il piano del distretto del biologico di cui all'articolo 4.

#### Art. 4.

##### *Piano del distretto del biologico*

1. Il piano del distretto del biologico deve contenere le informazioni riguardanti i seguenti requisiti:

- a) denominazione;
- b) delimitazione territoriale del distretto del biologico, con indicazione della superficie minima condotta con metodo biologico, ivi inclusa la superficie in conversione all'agricoltura biologica;
- c) proposta di forma giuridica, conforme all'ordinamento in materia di forme associative e societarie tra soggetti pubblici e privati;
- d) elenco dei soggetti partecipanti e relativi ruoli ed interazioni tra gli stessi;
- e) proposta di organizzazione amministrativa, con l'indicazione dei componenti del Consiglio direttivo, indicazione del legale rappresentante e modalità di individuazione e decadenza dello stesso, ipotesi di statuto e ipotesi di regolamento;
- f) finalità del distretto del biologico e attività che si intendono realizzare in coerenza con gli obiettivi strategici individuati nel protocollo dal comitato promotore;
- g) obiettivi, motivazioni e risultati attesi che definiscano la strategia di sviluppo, tra i quali la previsione di percentuale di incremento della superficie agricola utilizzata con il metodo biologico;
- h) attività di promozione per la costituzione di gruppi di operatori al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo;
- i) previsione di impatto sulle condizioni di sostenibilità ambientale, sulla qualità della vita e del lavoro, nonché sulla vitalità economica del distretto del biologico.

2. La Giunta regionale, nell'atto di cui all'articolo 2, comma 6, individua gli ulteriori elementi da inserire nel piano, tra i quali:

- a) una relazione sulla situazione esistente;
- b) gli interventi per promuovere l'impiego delle migliori tecniche disponibili rispettose dell'ambiente;
- c) i sistemi di misurazione dei risultati attesi attraverso l'attività svolta dal distretto del biologico;
- d) gli interventi per promuovere investimenti a sostegno della filiera agroalimentare ed in particolare le attività di trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agroalimentari biologici;
- e) gli strumenti finanziari utili per il raggiungimento degli obiettivi.

3. Il piano ha validità triennale e può essere aggiornato nel corso del triennio.

4. Al termine di ciascun triennio, il Consiglio direttivo trasmette alla Regione una relazione sull'attuazione del piano.

#### Art. 5.

##### *Organi e soggetti del distretto del biologico*

1. Sono organi del distretto del biologico il Consiglio direttivo nonché gli altri organi necessari previsti dalla forma giuridica prescelta.

2. Il presidente del Consiglio direttivo è individuato tra gli imprenditori di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).

#### Art. 6.

##### *Revoca del riconoscimento*

1. La Regione può revocare il riconoscimento del distretto del biologico nel caso vengano meno i requisiti previsti dalla presente legge e dalla disciplina nazionale di riferimento, ovvero negli altri casi previsti dalla Giunta regionale nell'atto di cui all'articolo 2, comma 6.

#### Art. 7.

##### *Ulteriori misure regionali di promozione dei distretti del biologico*

1. La Regione istituisce un fondo per la promozione dei distretti del biologico, di seguito denominato fondo, destinato alla realizzazione, in particolare, delle seguenti attività:

- a) analisi, studi e ricerche di mercato e di settore;
- b) azioni divulgative, informative e di educazione alimentare;
- c) organizzazione o partecipazione a corsi, mostre e fiere;
- d) diffusione di linee guida e conoscenze scientifiche;
- e) pubblicazione di cataloghi e realizzazione di prodotti multimediali;
- f) contributi ad aziende di piccole dimensioni per la copertura dei costi di certificazione biologica, con priorità per quelle che operano in zone montane e aree interne svantaggiate.

2. Si demanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri di priorità e/o premialità per quei distretti del biologico in cui la superficie coltivata con metodo biologico è superiore al 20 per cento della SAU totale del territorio facente parte del distretto del biologico.

3. Il distretto del biologico individua un territorio delimitato con attività agricole biologiche e peculiare e distinta identità territoriale, storica e paesaggistica, formato dall'insieme di territori comunali o parti di essi. Non possono esserci più distretti del biologico sovrapponibili territorialmente.



4. Il fondo è ripartito secondo le modalità e i criteri definiti nell'atto di Giunta di cui all'articolo 2, comma 6.

5. La Regione, anche attraverso il proprio sito internet, favorisce la divulgazione dei distretti del biologico costituiti e delle migliori pratiche da questi messe in atto, promuovendo e valorizzando i risultati ottenuti.

#### Art. 8.

##### *Clausola valutativa*

1. L'assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

a) quadro della diffusione dell'agricoltura biologica unitamente a distribuzione e caratteristiche delle imprese biologiche attive nel territorio regionale, anche rispetto alla situazione nazionale;

b) mappatura e caratteristiche dei distretti del biologico e loro processo di individuazione e costituzione nelle diverse realtà territoriali;

c) attuazione degli interventi previsti dal piano del distretto del biologico e risultati conseguiti;

d) individuazione delle misure di promozione previste dall'articolo 7 che sono state realizzate e come hanno contribuito a valorizzare e sostenere le attività dei distretti del biologico;

e) eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della legge.

#### Art. 9.

##### *Osservatorio regionale dei distretti del biologico*

1. Al fine di monitorare l'attuazione e i risultati della presente legge, la Giunta regionale istituisce con propria deliberazione l'osservatorio regionale dei distretti del biologico.

2. L'osservatorio è presieduto dall'assessore regionale competente in materia di agricoltura. Nell'osservatorio deve essere rappresentato ciascun distretto del biologico che ha ricevuto il riconoscimento regionale, oltre che le associazioni di produttori biologici che partecipano ad uno o più distretti del biologico riconosciuti.

3. La partecipazione all'osservatorio è gratuita, senza oneri per la Regione, e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.

#### Art. 10.

##### *Disposizioni transitorie*

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi all'individuazione e riconoscimento dei distretti del biologico ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 28 ottobre 2019, n. 1816

(Art. 13 del decreto legislativo n. 228/2001 e successive modifiche - Disposizioni applicative per il riconoscimento dei «Distretti del cibo»), si concludono secondo le disposizioni di cui alla medesima delibera.

2. Nell'atto di cui all'articolo 2, comma 6, la Giunta regionale definisce le modalità per l'adeguamento dei distretti del biologico già riconosciuti.

#### Art. 11.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 50.000,00 per l'esercizio 2023 e di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, «Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna.

#### Art. 12.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 3 ottobre 2023

BONACCINI

(*Omissis*).

23R00498



**REGIONE TOSCANA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 aprile 2023, n. 17/R.

**Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 27 febbraio 2023.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 13 aprile 2023)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

*(Omissis);*

Visto l'articolo 117, comma terzo e comma sesto, e l'articolo 118 comma primo della Costituzione; Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR);

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

Vista la legge 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.)

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio, e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della l. 9 gennaio 1991, n.10);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva UE 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 74/2013 );

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici);

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana");


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e in particolare l'articolo 23 sexies;

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza);

Vista la legge regionale 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia");

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);



Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 22 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015);

Vista la legge regionale 6 luglio 2022, n. 24 (Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse "ARRR" S.p.A. ed in materia di energia. Modifiche alla L.R. n. 87/2009 e L.R. n. 39/2005);

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 4 giugno 2018, n.585 (Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR) - Indicazioni alle strutture regionali per la formulazione di linee guida in materia di protezione dati al fine di garantire la compliance dei trattamenti al GDPR) mediante la quale la Giunta regionale in qualità di titolare del trattamento ha ridefinito i ruoli data protection e le connesse responsabilità all'interno della propria organizzazione, in ottemperanza alle normative statali di riferimento;

Visto il regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6

Visto il parere positivo del Comitato Direzionale espresso nella seduta del 10 novembre 2022;

Visti i pareri della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2022, n. 1348 di adozione dello schema di regolamento ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente previsto dall'articolo 42 dello Statuto regionale;

Visto il parere favorevole della Seconda Commissione consiliare, espresso nella seduta del 7 febbraio 2023;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 31 gennaio 2022, n.6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2023, n. 335; Considerato quanto segue:

1. l'articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 prevede un regolamento di attuazione che disciplini, in particolare:

a) le attività di esercizio, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti termici degli edifici che svolgono i servizi di climatizzazione, sia invernale che estiva, nonché di preparazione dell'acqua calda sanitaria, in applicazione del d.lgs. 192/2005;

b) un sistema regionale di certificazione energetica degli edifici;

c) i contenuti del registro dei medi impianti termici civili nonché le modalità e i tempi di implementazione e aggiornamento dello stesso;

d) relativamente agli impianti termici di climatizzazione e preparazione della acqua calda sanitaria, in coerenza con i contenuti del d.p.r.74/2013 che costituiscono

riferimento minimo inderogabile ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto, le modalità di conduzione, manutenzione e controllo a cura dei responsabili di impianto; i termini e le modalità per l'invio dei rapporti attestanti l'avvenuta manutenzione e controllo in ottemperanza alle norme; le modalità degli accertamenti e delle ispezioni;

2. è necessario disciplinare le modalità di conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici degli edifici al fine di assicurarne l'efficienza energetica;

3. è necessario regolare il sistema dei controlli, accertamenti ed ispezioni sulla manutenzione degli impianti termici al fine di assicurare il complessivo corretto esercizio degli impianti;

4. è necessario che le funzioni di competenza della Regione, ai fini dell'efficienza energetica, siano coordinate e complementari alle funzioni svolte, anche da altri soggetti pubblici, sugli stessi impianti per la tutela ambientale, la sicurezza e la salute della collettività;

5. è necessario disciplinare le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sulla efficienza energetica degli edifici e dei relativi impianti, in modo tale da assicurare l'utilizzo condiviso e l'interazione dei dati tra comuni, province e Regione;

6. è necessario disciplinare le modalità di formazione e di trasmissione dell'attestato di prestazione energetica che assume particolare rilievo, in quanto funzionale ad inserire gli immobili in un sistema di classificazione energetica, in grado di fornire ai potenziali acquirenti e locatari un'informazione oggettiva in merito all'efficienza energetica degli edifici e, di conseguenza, migliorare la trasparenza del mercato immobiliare;

7. il d.lgs. 192/2005 e il d.p.r. 74/2013, nonché il d.lgs. 152/2006 prevedono un sistema di controlli, accertamenti ed ispezioni, che coinvolge anche gli impianti termici alimentati a fonte rinnovabile e, pertanto, risulta necessario disciplinare modalità di monitoraggio energetico per tutti gli impianti termici da biocombustibile solido, a prescindere dalla loro potenzialità;


8. in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h) ter della l.r. 39/2005, è necessario disciplinare l'attività di vigilanza della Regione sugli attestati di prestazione energetica rilasciati dai soggetti certificatori, dettando le prescrizioni essenziali alle quali tali verifiche si uniformano;

9. è necessario precisare le modalità e le tempistiche di compilazione dei libretti di impianto che accompagnano lo stesso in tutta la sua vita utile;

10. è necessario precisare i casi e le modalità del controllo di efficienza energetica da svolgersi da parte dei manutentori;

11. l'articolo 23 ter della l.r. 39/2005 prevede l'istituzione di un sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici, che comprende l'archivio informatico degli attestati di prestazione energetica e il catasto regionale degli impianti di climatizzazione;

12. nell'archivio informatico degli attestati di prestazione confluiscono direttamente gli attestati di prestazione energetica trasmessi dai soggetti certificatori, attraverso



so l'infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla l.r.1/2004, secondo le procedure informatiche appositamente definite per la gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici;

13. è necessario indicare e disciplinare i flussi informativi e le procedure necessarie a costituire ed implementare il catasto degli impianti nonché l'archivio informatico degli attestati di prestazione energetica da gestirsi in modalità telematica e stabilire che i singoli soggetti interessati possano dialogare con il catasto in via telematica, consentendo al contempo di interagire con il Portale Nazionale sulla prestazione energetica nell'edilizia, istituito presso ENEA, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48 (Attuazione della direttiva UE 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.);

14. è necessario prevedere che la struttura regionale competente individui idonee modalità informatiche che consentano la trasmissione immediata dei dati al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici nel rispetto della l.r. 1/2004, che disciplina l'infrastruttura di rete regionale, e della l.r. 54/2009, che promuove la sistemazione organica dei processi e delle procedure amministrative attraverso la loro digitalizzazione;

15. è necessario assegnare un codice univoco ad ogni impianto, al fine di consentire la corretta individuazione di ciascuno di essi per tutta la durata dell'utilizzo;

16. al fine di consentire la corretta archiviazione dell'attestato di prestazione energetica, è necessario stabilire che esso sia registrato nel sistema informativo regionale sull'efficienza energetica secondo un numero di identificazione univoco e progressivo;

17. è necessario definire le modalità di accreditamento dei soggetti a cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici da integrare nel sistema informativo regionale;

18. in attuazione dell'articolo 23 bis della l.r.39/2005 è necessario definire la modalità di predisposizione ed esposizione al pubblico delle informazioni relative alla prestazione energetica degli edifici pubblici mediante apposita "targa energetica";

19. è necessario prevedere disposizioni transitorie relative ai generatori alimentati da fonte biomassa, macchine frigorifere, pompe di calore, unità cogenerative ed impianti alimentati da teleriscaldamento, da applicare fino al momento dell'emanazione delle disposizioni previste dalla normativa statale di riferimento;

20. ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera h-sexies) e dall'articolo 23 sexies, comma 1, lettera f-bis) della l.r. 39/2005 e della normativa statale di riferimento, è necessario prevedere disposizioni transitorie relative all'iscrizione nel registro dei medi impianti termici civili di cui all'articolo 284 comma 2 ter del d.lgs 152/2006 già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

21. è necessario stabilire che, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati e cessano di avere efficacia:

a) il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n.25/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23-sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia". Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici);

b) il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n.17/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23-sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia". Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica);

22. di accogliere tutti i suggerimenti redazionali riportati nel parere favorevole della Seconda Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

Si approva il presente regolamento:

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI

#### Capo I

### DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1.

*Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici.*

*Prestazione energetica degli edifici e attestato di prestazione energetica ("APE")*

*(Articolo 23 sexies della l.r.39/2005)*

1. Relativamente all'esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell'acqua calda sanitaria, installati nella Regione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera l-tricies) del d.lgs. 192/2005.

2. In conformità con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera l-tricies del d.lgs.192/2005, sono assimilati ad impianti di climatizzazione di pari potenza gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria, ad eccezione di quelli dedicati esclusivamente a tale servizio per singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi compresi:

a) gli edifici residenziali monofamiliari;

b) le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali, commerciali o associative, che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

3. Quando gli impianti sono installati in unità immobiliari aventi destinazione d'uso, diverse da quelle indicate al comma 2, sono assimilati agli impianti termici di climatizzazione.



4. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3 del d.lgs. 192/2005, il presente regolamento non si applica agli impianti inseriti in cicli di processo, quali gli impianti di produzione di calore non destinati alla climatizzazione degli ambienti o per mezzo dei quali la climatizzazione è effettuata su locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.

5. Gli impianti disattivati o mai attivati, come nel caso di impianti collocati in edifici oggetto di ristrutturazione o comunque posti nella condizione di non poter funzionare, quali gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o, comunque, privi di approvvigionamento, sono esentati dal rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del capo II del titolo II del presente regolamento, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.

6. Relativamente alla prestazione energetica degli edifici e l'attestato di prestazione energetica, il presente regolamento si applica a tutte le categorie di edifici nei casi previsti dall'articolo 6 del d.lgs. 192/2005, ad eccezione delle tipologie di edifici escluse dall'articolo 3, comma 3 del d.lgs. 192/2005 e dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 12 del d.lgs. 192/2005.

#### Art. 2.

##### *Definizioni di riferimento (Articolo 23 sexies della l.r.39/2005)*

1. Il presente regolamento fa riferimento alle definizioni contenute:

a) nell'articolo 2, commi 1 e 2, nonché nell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/1991/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

b) nei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 1 quinquies del d.lgs. 192/2005;

c) nel decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del d.lgs. 192/2005. 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) per "locale adibito alla permanenza delle persone", lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti di qualsiasi materiale, quando è parte degli edifici ricompresi nelle categorie di destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell' art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 ), ivi compresi i locali, le verande chiuse o i vani tecnici di tali edifici.

b) per "categorie di edifici", le categorie indicate all'articolo 3 del d.p.r.412/1993, individuate in base alla loro destinazione d'uso;

c) per "classe energetica", ai sensi di quanto previsto nell'Allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, l'intervallo convenzionale, delimitato da soglie di riferimento, all'interno del quale si colloca la prestazione energetica dell'edificio, volto a rappresentarla in modo sintetico. La classe energetica

è determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile, relativamente ai servizi energetici presenti realmente nell'edificio o simulati, nei casi previsti dalla legge; i servizi energetici eventualmente presenti sono la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione meccanica, l'illuminazione, il trasporto di persone o cose.

#### Art. 3.

##### *Compiti, adempimenti e attività della Regione e di ARRR S.p.A*

##### *(Articolo 3 comma 1 bis, della l.r.39/2005)*

1. Per quanto non diversamente disposto nel presente regolamento, nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, i compiti, gli adempimenti e le attività della Regione sono svolti dalla stessa, avvalendosi di ARRR s.p.a., ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, della l.r.39/2005.

#### Capo II

##### SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE SULL'EFFICIENZA E SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEI RELATIVI IMPIANTI

#### Art. 4.

##### *Organizzazione del SIERT*

##### *(Articolo 23 ter, commi 2 e 3, della l.r.39/2005 e articolo 22 bis, commi 1 e 2 della l.r.39/2005)*

1. Il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla prestazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, (di seguito "SIERT"), istituito ai sensi dell'articolo 23 ter della l.r. 39/2005 comprende l'archivio informatico degli attestati di prestazione energetica, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione e si articola, in due moduli:

a) il modulo, denominato "modulo APE", che raccoglie e gestisce gli attestati di prestazione energetica;

b) il modulo denominato "modulo CIT" che gestisce ed organizza il catasto degli impianti termici nonché il registro dei medi impianti termici civili.


2. Ai sensi dell'articolo 22 bis della l.r.39/2005, il SIERT comprende, altresì, il sistema di riconoscimento degli ispettori degli impianti termici, integrato nel modulo CIT e quello degli ispettori delle attestazioni della prestazione energetica degli edifici, nel modulo APE.

#### Art. 5.

##### *Accesso al SIERT*

##### *(Articolo 23 quater della l.r.39/2005)*

1. Ai sensi dell'articolo 23 quater, comma 1, della l.r.39/2005, accedono al SIERT i soggetti di seguito indicati, ognuno relativamente ai dati ed alle funzioni stretta-



mente necessarie ai propri adempimenti, secondo le modalità telematiche specificate sul sito internet del SIERT medesimo:

- a) la Regione;
  - b) ARRR S.p.A.;
  - c) il proprietario dell'unità immobiliare;
  - d) chi detiene l'unità immobiliare, in base ad un titolo legittimo;
  - e) l'amministratore di condominio, di cui agli articoli 1129 e 1130 del codice civile;
  - f) l'intestatario della fornitura di combustibile;
  - g) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dei medi impianti termici civili;
  - h) il distributore di combustibile;
  - i) il terzo responsabile, come definito dall'articolo 7, comma 1 del d.lgs.192/2005 e secondo quanto disposto dall'articolo 6 del d.p.r.74/2013;
  - l) il manutentore, l'installatore ed il conduttore dell'impianto termico;
  - m) l'ispettore incaricato delle ispezioni impianti termici;
  - n) il tecnico certificatore;
  - o) società o ente di certificazione;
  - p) l'ispettore incaricato del controllo degli attestati di prestazione energetica
  - q) i notai;
  - r) i comuni e le unioni dei comuni;
2. Al fine di garantire la corretta informazione ai responsabili di impianto ed ai proprietari delle unità immobiliari circa gli operatori e tecnici abilitati ad effettuare per loro conto le attività di cui al presente regolamento, ivi incluso gli ispettori incaricati ad eseguire le ispezioni, sono pubblicati sul sito del SIERT gli elenchi dei manutentori, dei tecnici certificatori e degli ispettori di cui rispettivamente ai punti l), m), n), p).

3. Le modalità di accesso al SIERT sono strettamente personali e non sono cedibili a terzi.

#### Art. 6.

##### *Catasto degli impianti termici*

*(Articolo 23 ter, comma 2, della l.r.39/2005)*

1. Ai fini della formazione e dell'implementazione del catasto degli impianti termici, indicato come "modulo CIT" ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 2, lettera a) della l.r.39/2005, i distributori di combustibile e le aziende di distribuzione dell'energia, compresi i gestori delle reti di teleriscaldamento e i distributori di energia elettrica per gli impianti termici degli edifici, comunicano entro il 31 marzo di ogni anno, relativamente a tutti gli impianti riforniti nell'anno precedente, mediante il SIERT, i seguenti dati:

- a) l'ubicazione;
- b) il soggetto titolare dell'impianto, fornendo il codice fiscale e le generalità di tale soggetto;

c) per gli impianti collegati alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, il codice identificativo del punto di prelievo (di seguito, indicato "POD") nonché, per impianti collegati anche alla rete di distribuzione del gas naturale, il codice numerico univoco del punto di riconsegna (di seguito, indicato "PDR").

2. Ai fini dell'individuazione degli impianti termici non accatastati, la Regione può richiedere ai comuni gli elementi descrittivi essenziali degli impianti termici pertinenti agli edifici ubicati nel territorio comunale.

#### Art. 7.

##### *Registro dei medi impianti termici civili*

*(Articolo 23 ter, comma 2, e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)*

1. Nel catasto degli impianti termici, secondo quanto indicato dall'articolo 23 ter comma 2 lettera a), è integrato anche il registro dei medi impianti termici civili di cui all'articolo 284 comma 2 quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) ed indica, per ciascun impianto iscritto, i seguenti dati:

- a) nome, cognome e sede legale del responsabile dell'esercizio e della manutenzione;
- b) sede dell'impianto;
- c) la classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1 lettere da gg-bis) a gg-septies) del d.lgs.152/2006;
- d) la classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativi quantitativi;
- e) la potenza termica nominale al focolare;
- f) il numero previsto di ore operative;
- g) data di messa in esercizio.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 43, l'iscrizione nel catasto dei dati relativi ai medi impianti termici civili è effettuata almeno 60 giorni prima della messa in esercizio o della modifica dell'impianto.

3. Le modalità operative e procedurali per l'iscrizione nel catasto ai sensi del comma 2, sono disciplinate mediante deliberazione della Giunta regionale.

#### Art. 8.

##### *Catasto degli attestati di prestazione energetica*

*(Articolo 23 ter, comma 2, della l.r.39/2005)*

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 26 giugno 2015, ARRR S.p.A., per conto della Regione, gestisce ed organizza, mediante il SIERT, i dati delle attestazioni di prestazione energetica (di seguito, indicati "APE"), provvedendo ad effettuare, entro il 31 marzo di ogni anno, la trasmissione dei dati relativi all'ultimo anno trascorso al Sistema Informativo istituito dall'articolo 6 del citato decreto, che costituisce la banca dati nazionale per la raccolta dei dati relativi agli APE. I dati da inserire nel catasto degli APE del SIERT, indicato come "modulo APE" ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 2, lettera b) del-



la l.r.39/2005, sono quelli richiesti dal sistema informativo sugli APE di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

2. Il codice identificativo di cui al Format dell'APE, riportato nell'Appendice B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 è generato esclusivamente dal modulo APE del SIERT ed è univoco e progressivo.

3. L'APE è validamente compiuto quando è dotato del codice di identificazione di cui al comma 2 che lo individua univocamente.

4. Possono registrarsi nel modulo APE del SIERT i soggetti certificatori, iscritti al proprio ordine o collegio professionale dove esistente, che siano in possesso dei requisiti richiesti dal d.p.r.75/2013.

## TITOLO II

ESERCIZIO, CONTROLLO, MANUTENZIONE  
ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

### Capo I

UTILIZZO DEL MODULO CIT DEL SIERT

#### Art. 9.

*Iscrizione del manutentore all'elenco regionale*

*(Articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)*

1. Al fine dell'accatastamento dell'impianto di cui all'articolo 10 e della trasmissione del rapporto di controllo dell'efficienza energetica di cui all'articolo 11, i soggetti in possesso dei requisiti previsti per le imprese abilitate all'installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera a) della legge 2 dicembre 2005, n.248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), si registrano al modulo CIT del SIERT mediante la procedura illustrata sul sito web del SIERT.

#### Art. 10.

*Accatastamento dell'impianto*

*(Articolo 23 ter, commi 1, 2 e 3 della l.r.39/2005)*

1. L'identificazione dell'impianto è univocamente garantita dal codice catasto generato dal modulo CIT del SIERT. Ad ogni impianto sono correlati generatori, soggetti, dichiarazioni, rapporti di controllo e di ispezione, documenti allegati, contributi versati.

2. Ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera l) *tricies* del d.lgs.192/2005, l'impianto termico è costituito da sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché dagli organi di regolazione e controllo, caratterizzanti il sistema edificio/impianto, al quale attribuire un unico codice catasto.

3. Al momento della prima messa in esercizio dell'impianto, i manutentori o gli installatori, nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 11 del presente regolamento, accatastano sul modulo CIT, gli impianti da loro mantenuti o installati, generando l'apposito codice catasto e riportando i contenuti delle schede del libretto d'impianto di cui al decreto 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013) e gli elementi descrittivi dell'impianto nel modulo CIT, secondo le modalità telematiche specificate sul sito internet del SIERT. In caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, i tecnici manutentori aggiornano la sezione "generatori" relativa all'impianto su cui intervengono e trasmettono il nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 19, comma 3, dimostrando di aver versato il contributo di cui all'articolo 22.

4. Tutti gli apparecchi alimentati a biocombustibile solido sono accatastati sul modulo CIT del SIERT a prescindere dalla loro potenzialità, secondo quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 23 ter, comma 3, della l.r.39/2005.

5. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 prevede un procedimento semplificato per effettuare la registrazione nel modulo CIT degli apparecchi a biocombustibile solido con potenza inferiore ai valori di soglia di cui all'allegato A del presente regolamento, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 kilowatt, già in esercizio alla data di acquisto di efficacia della deliberazione medesima.

6. Nel caso in cui l'impianto sia composto da più generatori, il codice catasto è unico e ricomprende anche gli apparecchi a biomassa, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 kilowatt.

7. Il responsabile dell'impianto fornisce tutte le informazioni ai manutentori e agli installatori, al fine della corretta individuazione nel modulo CIT di tale impianto.

#### Art. 11.


*Trasmissione dei rapporti di controllo  
di efficienza energetica*

*(Articolo 23 ter, comma 2, della l.r.39/2005)*

1. I manutentori e gli installatori registrano nel modulo CIT i rapporti di controllo di cui all'articolo 19, specificando i dati tecnici rilevati in sede di controllo, e ne effettuano la successiva trasmissione, seguendo le procedure indicate sul sito del SIERT.

2. I dati di cui al comma 1 corrispondono a quelli contenuti nella copia rilasciata al responsabile d'impianto. Qualora, in base a controlli effettuati sull'archivio delle dichiarazioni, sia riscontrata la mancata corrispondenza tra i dati del CIT e la documentazione del responsabile, si provvede alla correzione d'ufficio delle dichiarazioni trasmesse.

3. Ad ogni trasmissione del rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 19, comma 6 il sistema produce un'apposita ricevuta.



## Art. 12.

*Relazione di monitoraggio  
(Articolo 23 ter, comma 4 e**articolo 23 sexies della l.r.39/2005)*

1. Con la cadenza indicata dai decreti attuativi di cui all'articolo 8 comma 4 del d.lgs. 48/2020, ARRR S.p.A. redige e trasmette alla struttura regionale competente una relazione contenente le informazioni sul controllo, sulla manutenzione, sull'accertamento e sull'ispezione degli impianti termici degli edifici nonché sugli APE, al fine di implementare il portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici di cui all'articolo 4 quater comma 1 del d.lgs. 192/2005.

2. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono indicati i dati necessari di cui al comma 1 e le modalità di trasmissione degli stessi, in linea con quanto stabilito con i decreti di cui all'articolo 4, quater comma 4 del d.lgs. 192/2005. Sono indicate, altresì, le procedure, in termini di erogazione dei servizi e di gestione dei flussi informativi, indicate dai protocolli d'intesa

di cui al decreto del ministero della transizione ecologica 4 agosto 2022, n.304 (Modalità per il funzionamento del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, istituito presso l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile "ENEA").

*Capo II*ESERCIZIO, MANUTENZIONE E CONTROLLO  
DEGLI IMPIANTI TERMICI

## Art. 13.

*Documentazione a corredo degli impianti termici**(Articolo 23 ter della l.r.39/2005)*

1. Gli impianti termici sono muniti di:

a) libretto di impianto per la climatizzazione di cui all'articolo 18, comma 6;

b) istruzioni di uso e manutenzione dell'impianto rese, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, dai manutentori o installatori dell'impianto;

c) libretti di istruzione di uso e manutenzione dei singoli generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;

d) "dichiarazione di conformità" o "dichiarazione di rispondenza" ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);

e) rapporto di controllo e manutenzione di cui all'articolo 17, comma 6, di seguito indicato come "rapporto di manutenzione", nonché "rapporto di controllo di efficienza energetica" di cui all'articolo 19, comma 3, di seguito denominato "RCEE";

f) codice identificativo dell'impianto, di seguito indicato come "codice catasto", di cui all'articolo 10 comma 1, nel caso di impianti al servizio di più unità immobiliari, tabella prevista dall'articolo 4, comma 7 del d.p.r. 74/2013;

g) documentazione di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 1 dicembre 1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione) laddove obbligatoria per tale tipologia di impianto;

h) documentazione di cui alla normativa in materia di prevenzione incendi, ove prevista per tale tipologia di impianto.

i) documentazione prevista dalla parte V, Titolo II del d.lgs. 152/2006, per gli impianti termici civili come individuati dagli articoli 282 e 283 dello stesso decreto, da allegarsi al libretto di impianto per quelli già in esercizio o alla dichiarazione di conformità di cui al d.m. 37/2008 per quelli nuovi o modificati.

## Art. 14.

*Limiti di esercizio degli impianti termici  
e valori massimi delle temperature in ambiente**(Articolo 23 sexies della l.r.39/2005)*

1. Durante il funzionamento dell'impianto termico di climatizzazione invernale ed estiva sono rispettati i valori massimi delle temperature in ambiente indicati dall'articolo 3 del d.p.r. 74/2013, fatte salve le ordinanze del Sindaco di cui all'articolo 5 del d.p.r. 74/2013 e i provvedimenti più restrittivi adottati a livello statale.


2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è effettuato nel rispetto dei limiti temporali indicati dall'articolo 4 del d.p.r.74/2013, fatte salve le ordinanze del Sindaco di cui all'articolo 5 del d.p.r. 74/2013 e i provvedimenti più restrittivi adottati a livello statale.

## Art. 15.

*Termoregolazione e contabilizzazione  
del calore negli impianti centralizzati**(Articolo 23 sexies della l.r.39/2005)*

1. I condomini e gli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici sono dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, ai sensi e con le modalità previste dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).

2. Il responsabile di impianto, o il terzo responsabile qualora nominato, garantisce il corretto funzionamento e la necessaria manutenzione dei sistemi di cui al comma 1.



3. L'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione è segnalata nella apposita sezione del libretto di impianto di cui all'articolo 18, comma 6.

4. Il corretto funzionamento dei sistemi installati è soggetto a controllo periodico da parte del manutentore dell'impianto, che provvede a segnalare eventuali situazioni di non conformità nel rapporto di controllo di cui agli articoli 17 e 19.

5. Il mancato assolvimento dell'obbligo di installazione dei sistemi di cui al comma 1 è soggetto alla relativa sanzione di cui all'articolo 16 del d.lgs. 102/2014.

#### Art. 16.

##### *Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico*

*(Articolo 23 sexies della l.r.39/2005)*

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al responsabile dell'impianto come identificato dall'allegato A al d.lgs. 192/2005, che può delegarle ad un terzo, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del d.p.r. 74/2013.

2. Il responsabile dell'impianto ed il terzo responsabile sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 6 del d.p.r. 74/2013.

3. Le modifiche concernenti il soggetto responsabile dell'impianto sono comunicate a ARRR S.p.A. per mezzo della modulistica approvata con decreto del dirigente della struttura competente e resa disponibile nel sito internet del SIERT:

a) a cura del nuovo responsabile, entro 10 giorni lavorativi se tale modifica è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o di un nuovo responsabile di condominio;

b) a cura del nuovo responsabile, entro 30 giorni lavorativi se tale modifica è dovuta al subentro di un nuovo proprietario o occupante;

c) a cura del terzo responsabile, entro 2 giorni lavorativi in caso di sua revoca, rinuncia o decadenza ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del d.p.r. 74/2013.

4. Gli adempimenti di cui al comma 3 possono essere delegati dal responsabile direttamente all'operatore incaricato della trasmissione del rapporto di controllo, ai sensi dell'articolo 11. Di tale delega è fatta menzione nel RCEE.

5. Ai fini di cui all'articolo 1 comma 5 del presente Regolamento, la disattivazione dell'impianto è comunicata a ARRR S.p.A. per mezzo della modulistica approvata con decreto del dirigente della struttura competente e resa disponibile nel sito internet del SIERT a cura del soggetto responsabile dell'impianto entro trenta giorni.

6. Nei casi di impianti con potenza nominale al focolare superiore a 0,232 megawatt, il responsabile oppure, ove delegato, il terzo responsabile, provvede anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto ai sensi dell'articolo 287 del d.lgs. 152/2006, ivi compresa l'individuazione della figura del conduttore.

#### Art. 17.

##### *Controllo e manutenzione e degli impianti termici*

*(Articolo 23 sexies della l.r.39/2005)*

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto sono svolte da ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manuttrice sono certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 (Regolamento di esecuzione del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento CE n. 842/2006).

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono svolte conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni di uso e manutenzione dell'impianto fornite dalla impresa installatrice.

3. Per impianti esistenti privi delle istruzioni di uso e manutenzione di cui al comma 2 spetta alla ditta incaricata della manutenzione dell'impianto fornire le stesse istruzioni.

4. Nel caso in cui, ai fini delle ispezioni previste all'articolo 20 risultino assenti le istruzioni d'uso e manutenzione, per le periodicità di cui al comma 2 è preso a riferimento l'intervallo più stringente pari ad un anno solare.

5. Le istruzioni di uso e manutenzione sono redatte facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi o alle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o apparecchio o dispositivo, conformemente a quanto disposto dall'articolo 7 commi 2, 3 e 4 del d.p.r. 74/2013.

6. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione previste al presente articolo, l'operatore incaricato dal responsabile di impianto redige e sottoscrive in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà un rapporto di controllo e manutenzione in cui sono riportate le attività effettuate e specificato se attività derivanti dalle istruzioni di cui al comma 2 o da altro evento. Il rapporto, da redigere secondo i modelli di cui alle pertinenti norme UNI, indica la scadenza del successivo intervento programmato.

7. Una copia del rapporto di controllo e manutenzione, sottoscritta per presa visione e per ricevuta, è rilasciata al responsabile dell'impianto che la conserva e la allega al libretto di cui all'articolo 18. Un'altra copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali nell'ambito dell'attività ispettiva di cui all'articolo 20 del presente regolamento. Il rilascio di tale rapporto non è soggetto all'obbligo di trasmissione al modulo CIT del SIERT né al pagamento del contributo regionale di cui all'articolo 22.

8. Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato pericolo provvede:

a) alla tempestiva interruzione del funzionamento dell'impianto, che può essere riattivato solo dopo i necessari interventi,



b) ad informare senza indugio il responsabile dell'impianto, imponendo il divieto di utilizzo dello stesso fino ad esecuzione dei necessari interventi;

c) a trasmettere il più tempestivamente possibile e comunque entro i successivi 5 giorni, nell'apposita sezione del CIT, copia del rapporto di controllo e manutenzione indicante per esteso le anomalie che hanno determinato la pericolosità dell'impianto. L'inoltro per via informatica non è soggetto al pagamento del contributo regionale di cui all'articolo 22.

#### Art. 18.

##### *Obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici*

*(Articolo 23 sexies della l.r.39/2005)*

1. I controlli di efficienza energetica di cui al presente articolo sono obbligatori per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kilowatt, per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kilowatt indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata e per le unità cogenerative ed impianti alimentati da teleriscaldamento di cui all'allegato A del d.p.r.74/2013. In caso di macchine frigorifere o pompe di calore, i controlli di cui al presente articolo sono obbligatori solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo per la climatizzazione invernale o per quella estiva, è maggiore o uguale a 12 kilowatt.

2. I controlli di efficienza energetica sono realizzati nei casi di:

a) prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;

b) sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, quali il generatore di calore;

c) interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

3 I controlli di cui al comma 2, lettere a) e b), sono effettuati entro il termine di 30 giorni dalla posa e collegamento dell'apparecchio. Nel caso in cui l'impianto, oltre tale termine, non sia messo in servizio in quanto non utilizzato, il responsabile ne dà comunicazione scritta agli uffici territoriali competenti di ARRR S.p.A., specificando le motivazioni del mancato collaudo.

4. I controlli di efficienza energetica successivi a quelli di cui ai commi 2 e 3, sono effettuati secondo la periodicità riportata nella tabella di cui all'allegato A al presente regolamento.

5. In caso di mancato rispetto, senza adeguata giustificazione, della tempistica riportata al comma 3, relativamente all'effettuazione del primo rapporto di controllo di efficienza energetica successivo all'installazione o alla sostituzione di un nuovo impianto o gruppo termico con generatore di calore a fiamma alimentato a gas, metano o gpl e con potenza inferiore a 100 kilowatt di potenza, il successivo controllo è effettuato dopo due anni.

6. Gli impianti termici sono muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione" conforme all'allegato I del d.m. 10 febbraio 2014. L'impresa installatrice, la ditta incaricata della manutenzione e il responsabile dell'impianto provvedono alla compilazione delle schede di rispettiva competenza contenute nel suddetto libretto.

7. Il libretto comprende una scheda che identifica l'impianto e il suo responsabile.

8. Il libretto, unitamente al codice catasto, è conservato a cura del responsabile dell'impianto presso l'unità immobiliare o la centrale termica in cui questo è collocato per tutta la sua durata in esercizio.

9. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o unità immobiliare i libretti di impianto sono consegnati, a cura del responsabile dell'impianto all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

#### Art. 19.

##### *Modalità di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici*

*(Articolo 23 sexies della l.r.39/2005)*

1. Il controllo di efficienza energetica verifica:

a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del d.lgs.192/2005 ;

b) la presenza e la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

c) la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, è verificato:

a) nel caso di generatori di calore, che il rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, rispetti i valori limite di cui all'allegato B al d.p.r. 74/2013 , fatto salvo quanto previsto all'articolo 42;


b) nel caso di macchine frigorifere e pompe di calore, che siano rispettati i valori limite di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 9, del d.p.r. 74/2013, fatto salvo quanto previsto all'articolo 42;

c) nel caso di unità cogenerative, che siano rispettati i valori limite di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 10 del d.p.r. 74/2013, fatto salvo quanto previsto all'articolo 42;

3. Ai fini delle verifiche di cui ai commi 1 e 2 , il controllo di efficienza energetica accerta quanto indicato nei rispettivi modelli di RCEE di cui agli allegati II, III, IV e V del d.m. 10 febbraio 2014.

4. Nel caso di mancato rispetto dei valori limite di cui al comma 2 si applica quanto prescritto dall'articolo 8, commi 7, 8, 9, 10 del d.p.r. 74/2013.

5. Nel caso di impianti soggetti alla misurazione in opera del rendimento e del tiraggio per l'evacuazione dei prodotti della combustione, le operazioni di controllo e manutenzione sono effettuate con strumentazione



idonea. Lo strumento di misurazione è sottoposto a regolare manutenzione secondo quanto prescritto nelle specifiche istruzioni fornite dal produttore ed è verificato e tarato secondo le indicazioni di cui alle pertinenti norme UNI.

6. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione previste dal presente articolo, l'operatore incaricato dal responsabile di impianto redige e sottoscrive, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il RCEE di cui al comma 3. Per i gruppi termici alimentati a biocombustibile solido, è compilato lo specifico modello approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente.

7. Il rapporto è compilato in ogni sua parte, ed indica la segnalazione di eventuali carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo, o di altre anomalie o difformità tali da non generare situazioni di pericolo immediato, nonché i provvedimenti che il responsabile dell'impianto è tenuto ad adottare ed i relativi tempi massimi di attuazione.

8. Nel rapporto di controllo di efficienza energetica sono riportati il codice fiscale del responsabile dell'esercizio e manutenzione di cui all'articolo 16, nonché il codice catasto dell'impianto, di cui all'articolo 10 e il codice univoco attestante il versamento del relativo onere generato secondo le procedure di cui all'articolo 22 commi 1 e 2.

9. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell'impianto, che la conserva e la allega al libretto di cui all'articolo 18. Una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali nell'ambito dell'attività ispettiva di cui all'articolo 20.

10. Entro i 60 giorni successivi alla redazione del rapporto di controllo di efficienza energetica, il manutentore trasmette il rapporto stesso per via telematica tramite il modulo CIT del SIERT. Qualora il rapporto di controllo di efficienza energetica riportasse delle prescrizioni che ne vietino l'utilizzo per ragioni di sicurezza, la trasmissione è compiuta il più tempestivamente possibile e comunque non oltre 5 giorni dalla compilazione del rapporto.

11. La validità della registrazione presso il modulo CIT del SIERT, relativo agli interventi obbligatori di cui all'articolo 18, è altresì subordinata alla corresponsione da parte del responsabile dell'impianto del contributo previsto all'articolo 22. I rapporti privi dell'evidenza del versamento dei contributi, secondo le modalità indicate nelle istruzioni pubblicate nel sito internet del SIERT non sono validamente compiuti.

12. Qualora il mancato pagamento del contributo derivi da un rifiuto esplicito del responsabile dell'impianto, di tale rifiuto è fatta esplicita menzione nel RCEE. In tale ipotesi, tramite l'apposita funzionalità resa disponibile nel modulo CIT del SIERT e secondo il procedimento indicato nel manuale pubblicato sul sito internet del SIERT, il manutentore comunica tale fattispecie.

13. Il modulo CIT del SIERT, per ogni RCEE, rilascia la ricevuta di avvenuto inserimento a sistema, recante l'indicazione dei soggetti responsabili degli impianti termici per i quali è stato effettuato il versamento del contributo di cui all'articolo 22.

### Capo III

#### ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE SUGLI IMPIANTI TERMICI

#### Art. 20.

##### *Generalità sugli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici*

*(Articolo 23 sexies della l.r.39/2005)*


1. ARRR S.p.A. effettua per conto della Regione, gli accertamenti e le ispezioni necessarie per la verifica dell'osservanza delle norme per il contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici. A tal fine, provvede con l'ausilio del modulo CIT del SIERT all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora se ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali.

2. Il responsabile di impianto notifica gli avvenuti adeguamenti tecnici e documentali di cui al comma 1, entro il termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione che indica le non conformità rilevate. Il responsabile dell'impianto termico può, per motivi a lui non imputabili e comunque sulla base di adeguate motivazioni tecniche o procedurali o autorizzative, chiedere una proroga del termine suddetto.

3. L'avvenuto adeguamento è attestato attraverso l'apposito modulo, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tale modulo è corredato di nuovo RCEE nel caso in cui la non conformità riguardi dei parametri relativi alla prova di efficienza energetica, relativi alla combustione o al tiraggio.

4. Qualora dall'accertamento si rilevi la segnalazione da parte del manutentore di carenze che possono determinare condizioni di potenziale pericolo, ARRR S.p.A., provvede ad informare il comune competente per territorio per l'assunzione dei necessari provvedimenti, inviando al responsabile d'impianto e a chi ha redatto il RCEE la diffida all'uso dell'impianto per mezzo di comunicazione con prova di consegna, con richiesta di messa a norma entro un termine non superiore a 15 giorni, prorogabile esclusivamente per comprovati motivi tecnici.

5. Qualora siano decorsi i termini indicati nella comunicazione di diffida senza che sia pervenuta la documentazione relativa all'avvenuto adeguamento, è programmata una specifica ispezione atta ad accertare l'eventuale mantenimento in esercizio dell'impianto diffidato o la rimozione delle cause di cui sopra. Per gli impianti alimentati tramite la rete del gas naturale, qualora il responsabile non provveda a rimuovere le cause di potenziale pericolo indicate al comma 4, dandone successiva comunicazione nei termini e nelle modalità indicate nella diffida d'uso, o nell'eventuale ispezione programmata, ARRR S.p.A informa l'impresa di distribuzione per le misure cautelari previste dall'articolo 16, comma 6 del d.lgs.23 maggio 2000, n.164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge



17 maggio 1999, n.144), informando contestualmente della segnalazione la competente struttura regionale ed il comune territorialmente competente.

6. Le ispezioni sono effettuate su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kilowatt e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kilowatt.

7. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri:

a) gli impianti termici soggetti agli obblighi di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica, laddove questo non risulti pervenuto secondo la periodicità di cui all'allegato A del presente regolamento o sia privo del contributo di cui all'articolo 22 comma 1;

b) gli impianti termici per i quali a seguito dell'accertamento documentale permangono, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità legati alla sicurezza;

c) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;

d) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kilowatt: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;

e) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kilowatt: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

f) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kilowatt e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kilowatt: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni.

8. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 e 100 kilowatt, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kilowatt, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile ai sensi dell'articolo 19, comma 10, è ritenuto sostitutivo dell'ispezione. Al fine di garantire adeguate modalità di verifica dei relativi rapporti di controllo di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sono disposte apposite ispezioni in misura non superiore all'1 per cento dei rapporti trasmessi nell'arco del biennio.

9. Per gli impianti alimentati mediante combustibile solido biomassa o legna, nel quadro dell'azione di risanamento della qualità dell'aria realizzata dalla Regione, la campionatura è determinata dai provvedimenti adottati mediante la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 23 ter della l.r.39/2005.

10. La verifica del rispetto delle prescrizioni di efficienza energetica di cui all'articolo 18, può essere effettuata anche attraverso procedure automatizzate nell'ambito del modulo CIT del SIERT. In tale ipotesi, è inviata immedia-

ta comunicazione dell'esito del controllo al responsabile dell'impianto il quale è tenuto a provvedere entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione alla regolarizzazione della sua posizione, per mezzo del versamento del relativo onere mediante il proprio manutentore a seguito dell'intervento di controllo di efficienza energetica.

## Art. 21.

### *Modalità di ispezione degli impianti termici*

#### *(Articolo 23 sexies della l.r.39/2005)*

1. L'ispezione è diretta a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici di cui al presente regolamento. Essa comprende una valutazione dell'efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

2. La stima del corretto dimensionamento non è ripetuta nelle successive ispezioni se non vi sono state modifiche dell'impianto o del fabbisogno energetico dell'immobile.

3. Oltre alle tradizionali attività di ispezione, senza oneri aggiuntivi a carico del responsabile d'impianto, nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 20, sono effettuate le verifiche sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore in caso di sistema di fornitura centralizzata, al fine di verificare l'ottemperanza alle disposizioni in materia di uso razionale dell'energia di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e di cui all'articolo 15. Il controllo è relativo alle condizioni dell'impianto e può essere effettuato anche prendendo soltanto visione dei documenti relativi allo stesso.

4. La data fissata per l'ispezione è comunicata al responsabile dell'impianto, o al terzo responsabile qualora incaricato, con almeno 15 giorni d'anticipo, per mezzo di servizio postale, con consegna diretta a mezzo di proprio personale o mediante posta elettronica certificata, riportando in evidenza:

a) l'inquadramento normativo dell'ispezione;

b) l'eventuale data e fascia oraria programmata;

c) le modalità di esecuzione dell'ispezione e l'invito al responsabile di impianto a renderla possibile, assicurando la presenza propria o di un delegato.

5. La data programmata per l'ispezione è modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.

6. Il responsabile dell'impianto fornisce all'ispettore la documentazione relativa all'impianto di cui all'articolo 13.



7. Al termine dell'ispezione il tecnico ispettore redige la scheda relativa del libretto di impianto e un rapporto di prova secondo il modello approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente e contenuto nell'apposito modulo CIT del SIERT da compilarsi entro il giorno stesso dell'ispezione. Una copia del rapporto di prova è consegnato al responsabile dell'esercizio e manutenzione che lo allega al libretto di impianto.

8. Qualora in sede di ispezione l'impianto non raggiunga i valori limiti minimi di efficienza energetica di cui all'articolo 19, entro 180 giorni dall'ispezione il responsabile invia un "rapporto di controllo di efficienza energetica", redatto da un tecnico abilitato che attesti il rispetto di tali limiti, anche attraverso la sostituzione del generatore o macchina frigorifera o pompa di calore o unità cogenerativa interessata.

9. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino parziali difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente o parziali carenze o errori della documentazione presente l'ispettore, dopo aver segnalato l'anomalia nell'apposito spazio del rapporto di prova, ne prescrive l'adeguamento.

10. Nei casi di cui al comma 9, al responsabile dell'impianto è assegnato un termine di 90 giorni entro cui è tenuto a rimuovere le criticità riscontrate e a comunicare l'adeguamento mediante utilizzo dell'apposito modulo di messa a norma pubblicato sul sito del SIERT, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tale modulo è corredato di nuovo RCEE nel caso in cui la non conformità riguardi dei parametri relativi alla prova di efficienza energetica, relativi alla combustione o al tiraggio o laddove il controllo di efficienza energetica risulti scaduto. Il responsabile dell'impianto termico può, per motivi a lui non imputabili e sulla base di motivazioni oggettivamente riscontrabili, chiedere una proroga del termine suddetto. Alla scadenza del termine stabilito, laddove non sia stato effettuato l'adeguamento prescritto, l'autorità competente applica le sanzioni previste dall'articolo 15 del d.lgs.192/2005 per le prescrizioni in materia di efficienza energetica e secondo le procedure di cui al titolo IV del presente regolamento.

11. Qualora in sede di ispezione siano riscontrati elementi di criticità dell'impianto tali da configurare potenziali fattori di rischio per la sicurezza, con particolare riferimento per gli impianti collocati in locali adibiti alla permanenza delle persone, l'ispettore prescrive nel rapporto di prova il divieto assoluto di utilizzo dell'impianto. Il responsabile dell'esercizio e manutenzione provvede al rispetto di tale prescrizione.

12. Nel caso di cui al comma 11, ARRR S.p.A. provvede a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente, chiamato ad assumere gli atti di volta in volta necessari.

13. Nel caso di impianti alimentati tramite la rete di gas naturale, qualora sia accertato il normale utilizzo in assenza della prescritta messa a norma, ARRR S.p.A. richiede l'interruzione della fornitura all'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva

98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell' art. 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144), informando contestualmente la competente struttura regionale ed il comune territorialmente competente.

14. Nel caso di ispezioni di impianti termici civili di potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kilowatt, ARRR S.p.A. provvede ai controlli, nei limiti delle risorse disponibili, ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 285 e 286 del d.lgs.152/2006 .

15. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, l'ispettore compila il rapporto di prova nel modulo CIT del SIERT, evidenziando quanto di sua competenza e fornendo indicazioni per mezzo di apposita comunicazione al fine di riprogrammare la nuova ispezione. In caso di ripetuta mancata ispezione per reiterata negligenza o rifiuto del responsabile dell'impianto termico, l'ispettore attesta la fattispecie compilando il rapporto di prova sul modulo CIT SIERT, che rappresenta titolo per applicare la sanzione pecuniaria prescritta dall'articolo 15, comma 5, del d.lgs.192/2005 per violazione delle norme in materia di controllo e manutenzione degli impianti, fermo restando l'eventuale sospensione della fornitura di gas naturale ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144).

#### Art. 22.

##### *Contributo per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici*

*(Articolo 23 sexies e articolo 23 septies della l.r.39/2005)*

1. In relazione a ciascun controllo obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 18, è versato un contributo per le attività di accertamento al momento della redazione del RCEE. Il pagamento di tale contributo è effettuato dal responsabile di impianto all'operatore incaricato delle operazioni di controllo e manutenzione, il quale provvede a versarlo alla Regione, secondo il procedimento indicato sul sito del SIERT.

2. L'attestazione di avvenuto pagamento del contributo codice univoco generato dal sistema informatico SIERT, rilasciata al responsabile dell'impianto, di cui al comma 1, è identificata da un riportato sulla copia cartacea dell'RCEE

3. Per gli impianti per i quali il rapporto di controllo di efficienza energetica non sia stato trasmesso tramite il modulo CIT del SIERT nei termini prescritti o sia privo del codice di cui al comma 2, il responsabile di impianto è tenuto al versamento di un contributo per le attività di ispezione, secondo le procedure riportate nella comunicazione di avviso di ispezione e con le modalità ed i tempi indicati dall'ispettore incaricato.

4. Il contributo di cui al comma 3 è corrisposto anche in caso di mancata ispezione per negligenza o rifiuto del responsabile dell'impianto, ferma restando l'applicazione



delle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 5 del d.lgs. 192/2005 e all'articolo 23 quinquies, comma 7 della l.r. 39/2005.

5. Per verificare a quale intervallo di potenza fra quelli individuati all'allegato A del presente regolamento appartiene l'impianto ai fini del calcolo del contributo e della periodicità dei controlli, si fa riferimento alle seguenti indicazioni:

a) gli apparecchi che sono al servizio di un unico sottosistema di distribuzione o di controllo operano come unico impianto termico e sono soggetti ad un unico contributo;

b) nel caso in cui gli apparecchi appartenenti al solito impianto siano alimentati da vettori energetici differenti, è dovuto un contributo per ciascun rapporto di controllo, relativo a ciascun apparecchio, considerando la singola potenza utile nominale di ognuno di essi.

6. L'ammontare dei contributi di cui al presente articolo è definito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 23 septies della l.r.39/2005.

7. Gli importi determinati ai sensi del comma 6, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, lettera c del d.p.r. 74/2013, assicurano la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione dell'intero catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni su tutti gli apparecchi facenti parte del medesimo impianto.

#### Art. 23.

##### *Riconoscimento e qualificazione dei tecnici ispettori impianti termici*

*(Articolo 22 bis della l.r.39/2005)*

1. L'attività ispettiva di cui agli articoli 20 e 21 è effettuata tramite personale tecnico dotato di adeguata competenza professionale ed in possesso dei requisiti minimi richiesti ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del d.p.r. 74/2013.

2. ARRR S.p.A. gestisce l'elenco dei soggetti riconosciuti per l'esecuzione delle attività di ispezione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 22 bis della l.r. 39/2005.

3. Il personale iscritto nell'elenco di cui al presente articolo è dotato di apposito tesserino di riconoscimento da esibire al responsabile di impianto in occasione delle ispezioni di cui all'articolo 20 del presente regolamento.

4. All'elenco di cui al comma 2, possono essere iscritti anche professionisti esterni ad ARRR S.p.A., purché in possesso di specifico attestato di idoneità tecnica rilasciato da ENEA, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, o iscritti alla data del 1° gennaio 2012 nell'elenco regionale dei verificatori approvato mediante il decreto del direttore generale ARPAT 5 marzo 2008, n.51 (Integrazione e Modifica ai Decreti nn. 417/05 e 418/06 riguardante l'inserimento di verificatori idonei nell'elenco dei tecnici addetti alle verifiche degli impianti termici nel settore civile ex DPR 412/93 al Decreto 417/05 ed approvazione delle Linee Guida per gestione dei relativi elenchi).

5. ARRR S.p.A. ricorre all'elenco di cui al comma 2 per coprire le esigenze legate ai programmi periodici di ispezione e controllo determinati dai criteri di cui all'articolo 20, commi 7, 8 e 9 del presente Regolamento che non possono essere svolti esclusivamente da proprio personale interno.

6. Con deliberazione di Giunta Regionale sono definite le modalità per lo svolgimento dei corsi di abilitazione e formazione e aggiornamento per gli ispettori di impianti termici.

### TITOLO III

#### PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E APE

##### *Capo I*

#### UTILIZZO DEL MODULO APE DEL SIERT

#### Art. 24.

##### *Registrazione del certificatore al modulo APE del SIERT*

*(Articolo 23 ter, commi 2 e 4 della l.r.39/2005)*

1. Al fine della trasmissione dell'APE, i soggetti certificatori liberi professionisti o appartenenti a società o ad enti con i requisiti di cui all'articolo 8, comma 4 si registrano al modulo APE del SIERT mediante la procedura illustrata nei manuali pubblicati sul sito del SIERT.

2. I soggetti certificatori di cui al comma 1 che trasmettano almeno un APE nell'anno civile, sono tenuti al pagamento degli oneri annuali di cui all'articolo 23 octies, comma 2, della l.r.39/2005, a copertura dei costi di realizzazione, manutenzione, implementazione e gestione del SIERT, il cui ammontare è stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 23 octies, comma 3 della l.r. 39/2005, fermo restando quanto disposto dall'articolo 38 quater della l.r.39/2005

3. Nel caso di mancato pagamento degli oneri di cui al comma 2 si applica quanto previsto dall'articolo 23 quinquies, comma 17 della l.r. 39/2005.

4. Sono esonerati dal versamento dell'onere di cui al comma 2 i dipendenti pubblici che svolgano l'attività di certificazione esclusivamente per l'amministrazione di appartenenza. Tali dipendenti non sono registrati nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 2.


#### Art. 25.

##### *Registrazione del notaio al modulo APE del SIERT*

*(Articolo 23 quater, comma 1 della l.r.39/2005)*

1. Al fine dell'esercizio delle funzioni relative al trasferimento della proprietà di immobili, i notai possono registrarsi al modulo APE del SIERT, mediante la procedura indicata sul sito telematico del SIERT.

2. I notai di cui al comma 1 che risultino registrati il primo giorno dell'anno civile, sono tenuti al pagamento degli oneri annuali di cui all'articolo 23 octies, comma 2,



della l.r. 39/2005, a copertura dei costi di realizzazione, manutenzione, implementazione e gestione del SIERT, il cui ammontare è stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 23 octies, comma 3, della l.r. 39/2005, fermo restando quanto disposto dall'articolo 38 quater della l.r.39/2005.

3. Nel caso di mancato pagamento degli oneri di cui al comma 2 si applica la sanzione stabilita dall'articolo 23 quinquies, comma 17 della l.r. 39/2005.

#### Art. 26.

##### *Trasmissione degli APE*

*(Articolo 23 ter, comma 2 e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)*

1. Attraverso il modulo APE, i soggetti certificatori generano il codice identificativo dell'APE, registrano e trasmettono i dati di cui all'articolo 8 comma 1, secondo le modalità indicate sul sito del SIERT e provvedono alla generazione dell'APE attraverso lo stesso modulo APE del SIERT, secondo il format di cui all'appendice B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, da consegnare al committente, debitamente sottoscritto, entro i quindici giorni successivi dalla data di trasmissione.

2. L'APE generato secondo le modalità di cui al comma 1 e sottoscritto digitalmente è altresì inserito nell'apposito modulo del SIERT.

3. Al momento della trasmissione di cui al comma 1, il soggetto certificatore di cui all'articolo 24, comma 1 del presente regolamento, è tenuto al pagamento del contributo di cui all'art. 23 octies, comma 1, della l.r.39/2005, a copertura delle attività di monitoraggio e controllo dell'attestato stesso il cui ammontare è stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale di cui al citato articolo 23 octies, comma 3 della l.r.39/2005, fermo restando quanto disposto dall'articolo 38 quater della l.r.39/2005.

4. Per ciascuna trasmissione di attestato è generata un'attestazione contenente l'identificativo dell'APE, i dati catastali dell'immobile e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3.

5. L'attestazione di avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3, è identificata da un codice univoco generato dal sistema informatico SIERT, riportato sulla ricevuta di cui al comma 4, che il certificatore consegna al committente, unitamente all'APE.

#### Art. 27.

##### *Trasmissione annuale dei dati al SIAPE*

*(Articolo 23 ter, comma 4 della l.r.39/2005)*

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici), i dati registrati nel modulo APE del SIERT sono trasmessi annualmente, entro il 31 marzo dell'anno successivo, al

Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE), istituito da ENEA, secondo le modalità e mediante gli strumenti resi disponibili da ENEA.

#### Capo II

##### ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA

#### Art. 28.

##### *Documentazione per la redazione degli APE degli edifici*

1. Per la redazione degli APE relativi agli edifici di nuova costruzioni o soggetti a ristrutturazione edilizia ricostruttiva:

a) Documentazione fotografica delle lavorazioni principali, con particolare attenzione alla posa degli isolanti termici, degli infissi e della risoluzione dei ponti termici;

b) Schede tecniche di tutti i materiali isolanti con le relative marcature CE/DOP;

c) Schede tecniche degli infissi installati con relative marcature CE/DOP;

d) Schede tecniche dei generatori e la relativa dichiarazione di conformità CE;

e) Libretto di impianto per la climatizzazione di cui all'articolo 18, comma 6;

f) Rapporto di controllo di Efficienza Energetica (RCEE) in corso di validità al momento della redazione del certificato, dove previsti;

g) Progetto degli isolamenti e degli impianti, comprese fonti rinnovabili; comprensivo di relazione sul contenimento delle dispersioni energetiche, ai sensi della l. 10/1991;

h) Planimetria e visura catastale;

i) Planimetrie, prospetti, sezioni dell'unità immobiliare o edificio oggetto della certificazione trasmesse in formato elettronico non modificabile;

j) Verbale del sopralluogo ai sensi del D.Lgs 10 giugno 2020 n.48 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) debitamente datato e sottoscritto;

2. Per la redazione degli APE relativi agli edifici soggetti ad interventi differenti dalla ristrutturazione edilizia ricostruttiva o non soggetti ad interventi:

a) Documentazione fotografica;


b) Scheda tecnica del generatore termico climatizzazione invernale, se presente;

c) Libretto di impianto per la climatizzazione di cui all'articolo 18, comma 6, se previsto;

d) Rapporto di controllo di Efficienza Energetica (RCEE) in corso di validità, se previsto;

e) Planimetria e visura catastale in formato elettronico non modificabile;

f) Verbale del sopralluogo ai sensi del D.Lgs 10 giugno 2020 n.48 debitamente datato e sottoscritto.



3. La documentazione di cui al presente articolo è conservata dal tecnico per un periodo di tempo pari a dieci anni dalla data di trasmissione dell'attestato di prestazione energetica, ai fini dei controlli di cui all'articolo 38.

#### Art. 29.

##### Contenuto dell'APE

(Articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. L'APE comprova l'efficienza energetica dell'edificio e fornisce le informazioni relative alla qualità energetica dell'edificio nel suo complesso e nei singoli componenti. Esso contiene i seguenti elementi:

- a) il frontespizio indicante la natura dell'APE;
- b) l'indicazione del comune dove è sito l'immobile, l'indirizzo ed i dati identificativi catastali di esso;
- c) i dati identificativi del soggetto certificatore;
- d) la data di emissione e di scadenza dell'APE;
- e) il codice di identificazione univoca dell'APE, attribuito dal sistema informativo regionale sull'efficienza energetica;

f) l'indice di prestazione globale dell'edificio di energia primaria rinnovabile e l'indice di prestazione globale dell'edificio di energia non rinnovabile, che risultano dalla somma degli indici di prestazione energetica parziali di cui alla lettera g);

g) gli indici relativi alle prestazioni energetiche parziali, di energia primaria rinnovabile e non rinnovabile, individuati sulla base dei fabbisogni di energia primaria riferiti ad un singolo uso energetico dell'edificio, suddivisi nelle seguenti tipologie:

1. indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva, dove presente;
2. indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;
3. indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda finalizzata all'uso igienico e sanitario, dove richiesto;
4. indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale dove richiesto;
5. indice di prestazione energetica per la ventilazione meccanica, dove presente;
6. indice di prestazione energetica per il trasporto di persone o cose, dove richiesto;
7. i valori obbligatori minimi previsti per i nuovi edifici dai regolamenti di attuazione di cui all'articolo 4, comma 1 bis del d.lgs.192/2005;

h) la classe energetica in cui l'edificio ricade in rapporto al sistema di classificazione definito dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del d.lgs. 192/2005, al fine di valutare la prestazione energetica dello stesso;

i) il contributo delle fonti rinnovabili alla copertura del fabbisogno di energia primaria, ove presenti;

j) l'indicazione degli interventi più significativi ed economicamente convenienti che consentirebbero il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio, con una loro valutazione sintetica in termini di costi e benefici, unitamente ad una stima dei possibili passaggi di classe a seguito della loro realizzazione;

k) l'indicazione delle metodologie di calcolo adottate nel rispetto delle norme vigenti;

l) l'indicazione dello strumento di calcolo informatico eventualmente utilizzato, e della relativa garanzia di conformità di tale strumento alle metodologie di cui alla lettera k, conformemente a quanto prescritto dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 12 del d.lgs. 192/2005;

m) le emissioni di anidride carbonica;

n) l'energia esportata;

o) la data del sopralluogo.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'allegato 1, punto 6 del d.m. 25 giugno 2015, le indicazioni di cui al comma 1, lettere f), g), j), m) ed n) sono contenute a pena di nullità degli APE.

3. L'APE descrive altresì:

a) le caratteristiche dell'involucro edilizio dell'edificio;

b) le caratteristiche del sistema edificio ed impianto per la climatizzazione invernale;

c) le caratteristiche del sistema edificio ed impianto per la climatizzazione estiva;

d) le caratteristiche dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria;

e) le caratteristiche dell'impianto di illuminazione artificiale;

f) le caratteristiche degli impianti di produzione da fonte rinnovabile;

g) le caratteristiche dell'impianto di ventilazione meccanica;

h) le caratteristiche dell'impianto di trasporto di persone o cose;

#### Art. 30.

##### Targa energetica

(Articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. A seguito della trasmissione dell'APE è generata in via automatica, mediante il modulo APE del SIERT, la corrispondente targa energetica dell'edificio in formato digitale, comprensiva delle istruzioni per l'eventuale stampa per l'affissione.

2. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di superficie superiore o uguale a 250 metri quadrati, è affisso in luogo visibile al pubblico la "targa energetica" di cui al comma 1.

3. La targa può essere, altresì, affissa in tutti gli edifici, anche diversi da quelli indicati al comma 2.



4. La targa energetica ha la stessa validità temporale dell'APE a cui fa riferimento ed è aggiornata quando l'APE è aggiornato.

5. La targa energetica indica almeno:

- a) l'ubicazione dell'edificio;
- b) la classe dell'edificio relativa all'indice di prestazione energetica globale;
- c) il codice identificativo regionale dell'APE a cui si riferisce.

#### Art. 31.

##### *Annunci commerciali*

*(Articolo 23 bis della l.r.39/2005)*

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d.lgs. 192/2005, nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio sia rinnovabile che non rinnovabile e la classe energetica corrispondente dell'unità immobiliare.

2. Gli annunci relativi ad unità immobiliari, dotate di APE, trasmesso tramite il modulo APE del SIERT, riportano, oltre le informazioni di cui al comma 1, anche il numero identificativo progressivo dell'APE di cui all'articolo 8 comma 2 del presente regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 3 ter lettera e-ter) della l.r.39/2005, in caso di violazione dell'obbligo da parte del responsabile dell'annuncio di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il comune territorialmente competente applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 10, del d.lgs. 192/2005.

#### Art. 32.

*Metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini della certificazione energetica*

*(Articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)*

1. Per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini dell'APE si tiene conto delle metodologie di calcolo individuate nei regolamenti attuativi dell'articolo 4 del d.lgs. 192/2005 e nel decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del medesimo d.lgs.192/2005.

#### Art. 33.

*Classificazione Energetica degli Edifici (Articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)*

1. Ai fini del presente regolamento, è applicabile il sistema di classificazione energetica degli edifici individuato dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del d.lgs. 192/2005.

#### Art. 34.

*Modalità per la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione o degli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva*

*(Articolo 23, articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)*

1. Nel caso di interventi di nuova costruzione o nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, il proprietario, il costruttore, il detentore dell'immobile o chiunque ne abbia titolo, incarica un soggetto certificato, tra quelli aventi i requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, di redigere l'APE. I dati identificativi del soggetto certificatore incaricato sono indicati nell'istanza di permesso di costruire o nella comunicazione di inizio lavori o nella SCIA.

2. Il soggetto certificatore acquisisce il progetto dell'opera ed i relativi allegati, completi in ogni loro parte.

3. Al fine di consentire le attività di diagnosi, di verifica o di controllo in corso d'opera sulla certificazione energetica, il direttore dei lavori segnala al soggetto certificatore le fasi della costruzione dell'edificio o degli impianti, rilevanti ai fini dell'efficienza energetica dell'edificio.

4. Nel corso della sua attività di diagnosi, di verifica o di controllo, il soggetto certificatore può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi dei supporti tecnici adeguati.

5. Il soggetto certificatore, nel rispetto delle linee Guida di cui all'articolo 6, comma 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, redige l'APE e, al momento in cui i professionisti abilitati danno luogo agli adempimenti di cui all'articolo 149 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme sul governo del territorio), ne trasmette copia al committente, a seguito degli adempimenti di cui all'articolo 26.

6. Dell'APE, è fatta menzione nell'attestazione asseverata di agibilità di cui all'articolo 149 della l.r. 65/2014.


7. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 3 della l.r.39/2005, in combinato disposto con l'articolo 8, comma 2 del d.lgs.192/2005, l'attestazione di cui all'articolo 149 della l.r. 65/2014 è inefficace a qualsiasi titolo, qualora non sia trasmesso l'APE, secondo le modalità di cui all'articolo 26.

#### Art. 35.

*Modalità per la certificazione energetica degli edifici esistenti*

1. Il proprietario dell'edificio o chiunque ne abbia titolo, incarica un soggetto certificatore, tra quelli aventi i requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, di predisporre l'APE.

2. Il soggetto certificatore può acquisire, ove reperibili, il progetto dell'opera, la relazione di cui all'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n.10 (Norme in materia



di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) ed ogni altra documentazione concernente la qualità energetica dell'edificio.

3. Nell'ambito della sua attività di diagnosi, di verifica o di controllo, il soggetto certificatore può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi dei supporti tecnici adeguati.

4. Il soggetto certificatore, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 6, comma 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, redige l'APE e, prima della stipula dell'atto di trasferimento a titolo oneroso o prima della stipula del contratto di locazione o di tutti gli altri usi, ne trasmette copia al committente, a seguito dell'espletamento della procedura di cui all'articolo 26.

5. Dell'APE è fatta menzione nell'atto di trasferimento o nel contratto di locazione o nelle altre tipologie di atti. In detti atti è indicato il numero di identificazione del sistema informativo sull'efficienza energetica attribuito all'attestato.

#### Art. 36.

##### *Modalità di trasmissione degli APE per le certificazioni energetiche volontarie*

*(Articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)*

1. Fuori dai casi in cui è obbligatoria la presentazione dell'APE ai sensi dell'articolo 23 bis, commi 1 e 4 della l.r. 39/2005 e della normativa statale di riferimento, i soggetti certificatori trasmettono attraverso il SIERT gli APE per edifici già esistenti su richiesta del proprietario o dell'avente titolo.

2. Agli APE di cui al comma 1 si applica quanto previsto all'articolo 26.

#### Art. 37.

##### *Riconoscimento e qualificazione dei tecnici ispettori APE*

*(Articolo 22 bis della l.r.39/2005)*

1. L'attività ispettiva è effettuata tramite personale tecnico dotato di adeguata competenza professionale ed in possesso dei requisiti richiesti ai soggetti certificatori liberi professionisti o appartenenti a società o ad enti, iscritti al proprio ordine o collegio professionale, ai sensi del d.p.r. 75/2013.

2. Il personale di cui al comma 1 è iscritto nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 22 bis della l.r. 39/2005 ed è dotato di apposito tesserino di riconoscimento da esibire in occasione delle ispezioni di cui all'articolo 38, comma 4 del presente regolamento.

3. Con deliberazione di Giunta Regionale sono definite le modalità per lo svolgimento dei corsi di abilitazione e formazione e aggiornamento per gli ispettori di impianti termici.

#### Art. 38.

##### *Vigilanza e verifiche sugli APE*

*(Articolo 23 quinquies, commi 14, 15, 16 e 17 della l.r.39/2005)*

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis della l.r.39/2005, ARRR S.p.A., per conto della Regione, svolge l'attività di vigilanza sugli APE rilasciati dai soggetti certificatori. A tal fine effettua verifiche sulla regolarità, la completezza e la veridicità delle attestazioni energetiche ricevute, attraverso il metodo a campione, determinato secondo la modalità di cui al comma 2.

2. Nel rispetto dell'articolo 5 decreto ministeriale del 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), il campione su cui effettuare le verifiche è scelto, mediante sorteggio, nella misura complessiva di almeno il 2 per cento degli APE depositati in ogni anno solare.

3. Le verifiche comprendono:

a) l'accertamento tecnico-formale e documentale;

b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo individuata nel presente regolamento ed i risultati espressi;

c) eventuali richieste di chiarimenti ai soggetti certificatori o ai direttori dei lavori interessati;

d) eventuale ispezione in opera.

4. L'attività di vigilanza e verifica prevede anche la possibilità di attivare accertamenti e ispezioni negli edifici, avvalendosi, ove necessario, dei metodi e delle tecniche idonee a rilevare la prestazione energetica degli edifici medesimi, ivi comprese la termoflussimetria e la termografia all'infrarosso.

5. Ulteriori verifiche rispetto a quelle di cui al comma 1, anche al fine di incrementare la base dati conoscitiva utile a programmare l'azione regionale in materia, possono essere attivate d'ufficio o per istanza di parte al fine di controllare singole posizioni e verificare l'eventuale reiterarsi di irregolarità da parte dei soggetti certificatori nonché accertare eventuali comportamenti omissivi.

#### TITOLO IV


##### DISCIPLINA SANZIONATORIA

#### Art. 39.

##### *Fasi del procedimento*

*(Articolo 23 sexies della l.r.39/2005)*

1. Il procedimento sanzionatorio si svolge nel rispetto disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).



2. La Regione è autorità competente all'applicazione della sanzione amministrativa. Il personale di ARRR S.p.A. è individuato organo accertatore ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2 della l.r.81/2000, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1 bis della l.r.39/2005.

3. Sulla base delle risultanze delle attività di accertamento ed ispezione di cui al Titolo II, il personale di ARRR S.p.A. incaricato delle attività di ispezione provvede a segnalare al soggetto interessato per mezzo di apposita comunicazione o verbale di ispezione redatto dall'operatore di cui all'articolo 23, le non conformità rilevate, prescrivendo eventualmente gli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione. Qualora non sia dato seguito a quanto indicato nei citati provvedimenti entro i termini indicati, procede alla successiva notifica del processo verbale di accertamento della violazione ai sensi del capo II della l.r.81/2000.

4. A seguito dello svolgimento delle attività di vigilanza, verifica ed eventuale ispezione di cui al Titolo III, in caso di riscontrate irregolarità, il personale incaricato procede alla successiva notifica del processo verbale di accertamento della violazione ai sensi del capo II della l.r. 81/2000.

5. Il verbale di accertamento della violazione contiene tutte le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
- c) la generalità del soggetto cui è stata accertata la violazione nel corso dell'ispezione o dell'attività di accertamento documentale;
- d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati, con particolare riferimento ai rapporti di ispezione redatti dagli incaricati di cui all'articolo 23 o alle comunicazioni successive agli accertamenti documentali di cui agli articoli 20 e 21 o alle risultanze delle attività di cui all'articolo 38;
- e) la indicazione delle norme che si ritengono violate;
- f) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- g) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione.

6. In calce al processo verbale di accertamento sono indicati l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta. È inoltre indicata la procedura utile a ricevere eventuali scritti difensivi.

7. Qualora gli estremi della violazione siano notificati a mezzo posta, si osservano le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari).

8. Qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, ARRR S.p.A. trasmette alla struttura regionale competente, quale autorità competente all'applicazione della sanzione amministrativa, l'originale del processo

verbale, la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni, le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 40.

##### *Tavolo tecnico di concertazione e confronto*

1. Al fine di supportare la Regione nella realizzazione delle azioni di cui al presente regolamento, sono istituiti, senza oneri a carico della Regione, con apposito decreto del dirigente della struttura regionale competente, due tavoli tecnici di confronto e coordinamento: uno avente ad oggetto gli impianti termici e l'altro avente ad oggetto gli APE.

2. Al tavolo sugli impianti termici partecipano la struttura regionale competente, le associazioni rappresentative degli operatori del settore ed ARRR S.p.A..

3. Al tavolo sugli APE partecipano la struttura regionale competente, i rappresentanti delle professioni, individuati di concerto con la Commissione regionale dei soggetti professionali, di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n.73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) e ARRR S.p.A.

4. I tavoli di cui ai commi 2 e 3:

- a) propongono indicazioni applicative o linee guida relativamente alla disciplina di cui al presente regolamento;
- b) propongono eventuali modifiche ed integrazioni relative alla piattaforma del SIERT;
- c) propongono iniziative per informare la popolazione e gli operatori, nonché per diffondere la conoscenza delle norme in materia di conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici e in materia di efficienza energetica.

#### Art. 41.

##### *Linee Guida*

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con deliberazione di Giunta regionale, sono approvate una o più linee guida regionali al fine di omogeneizzare e semplificare lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, che costituiscono:

- a) buone pratiche a cui i responsabili di impianto e i manutentori si attengono nello svolgimento delle attività di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici.
- b) buone pratiche a cui i certificatori, gli enti competenti ed i committenti si attengono nello svolgimento delle attività di accertamento ed ispezione degli APE.



2. Per quanto attiene lo svolgimento delle attività di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici, le linee guida, in particolare, riguardano:

a) le modalità per le comunicazioni relative alla cessazione o subentro del responsabile di impianto;

b) le indicazioni per la redazione dei rapporti di controllo e manutenzione di cui all'articolo 17 del regolamento;

c) le indicazioni relative alla modalità di trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 19 e al pagamento degli oneri di cui all'articolo 22;

d) indicazioni operative, ulteriori rispetto agli obblighi previsti dalla normativa, al responsabile di impianto, al terzo responsabile, al manutentore e al conduttore dell'impianto termico, per la corretta gestione degli impianti;

e) l'individuazione di possibili casi di difformità e parziali incompletezze che necessitano di prescrizioni di adeguamento ai sensi degli articoli 20 e 21;

f) le modalità per le comunicazioni di avvenuto adeguamento dell'impianto alle prescrizioni del manutentore ai sensi dell'articolo 19 o a seguito di attività ispettiva ai sensi dell'articolo 21;

3. Per quanto attiene lo svolgimento delle attività di accertamento ed ispezione degli APE, le linee guida, in particolare, riguardano:

a) le modalità per la registrazione del tecnico certificatore alla piattaforma regionale;

b) le indicazioni operative, ulteriori rispetto a quelle nazionali, al tecnico certificatore, per la corretta gestione delle varie fasi della certificazione energetica e dell'eventuale controllo;

c) modalità per le comunicazioni durante le fasi del controllo degli APE;

d) gli indirizzi operativi per lo svolgimento dell'attività dell'ispettore in loco;

e) l'individuazione dei valori di incertezza ritenuti ammissibili per alcune grandezze di input ed output del certificato;

f) le modalità per la correzione dell'attestato, da parte del certificatore, nel caso di non conformità gravi che normalmente comportano l'annullamento dell'attestato.

#### Art. 42.

*Disposizioni transitorie relative ai generatori alimentati da fonte biomassa, macchine frigorifere, pompe di calore, unità cogenerative ed impianti alimentati da teleriscaldamento*

*(Articolo 23 sexies della l.r.39/2005)*

1. Nel caso di generatori alimentati da fonte biomassa, macchine frigorifere o pompe di calore, unità cogenerative ed impianti alimentati da teleriscaldamento, fino alla definizione di specifiche norme UNI di riferimento e relativi provvedimenti ministeriali di recepimento non si applica il controllo del rendimento di combustione di cui all'articolo 19.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, gli apparecchi ivi menzionati sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

#### Art. 43.

*Disposizioni transitorie relative all'iscrizione nel registro dei medi impianti termici civili*

*(Articolo 23 sexies della l.r.39/2005)*

1. Nel rispetto dell'articolo 284, comma 2 – ter del d.lgs.152/2006, e ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera h – sexies) e dall'articolo 23 sexies, comma 1, lettera f-bis) della l.r.39/2005, l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 7 del presente regolamento dei medi impianti termici civili, messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 può essere effettuata anche a seguito della messa in esercizio, trasmettendo la documentazione indicata dall'articolo 7, comma 1, del presente regolamento entro la data del 31 ottobre 2028.

#### Art. 44.

*Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati e cessano di avere efficacia:

a) il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n.25/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia". Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici);

b) il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n.17/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia". Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica).

#### Art. 45.

*Disposizioni finali*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al d.p.r. 74/2013 e d.p.r. 75/2013 e ai relativi provvedimenti attuativi, nonché le disposizioni di cui al decreto ministeriale emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 12, del d.lgs.192/2005.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 6 aprile 2023

GIANI



## Allegato A

## Contenuti e periodicità dei controlli di efficienza energetica

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza <sup>1</sup> in kW	Anno civile entro il quale si deve svolgere il controllo di efficienza energetica, a far data dal precedente
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 \leq P \leq 100$	2°
		$P > 100$	1°
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	$10 \leq P \leq 100$	- 4° dal controllo di "prima accensione" - 2° per gli altri successivi controlli <sup>3</sup>
		$P > 100$	2°
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 \leq P \leq 100$	4°
		$P > 100$	2°
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P > 12$	4°
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P > 12$	2°
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4°
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	$P_{el}^4 < 50$	4°
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2°

1 Ci si riferisce alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono uno stesso impianto (con un unico sistema di distribuzione/controllo)

2 P = Potenza termica utile nominale

3 Attenzione: termine cambiato rispetto al 2016

4  $P_{el}$  = Potenza elettrica nominale



LEGGE REGIONALE 26 aprile 2023, n. 19.

**Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025. Prima variazione.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 26 aprile 2023)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 11 e l'articolo 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'articolo 51;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 46 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025);

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 11 aprile 2023, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, annualità 2023, al fine di recuperare le risorse finanziarie necessarie ad assicurare l'equilibrio economico del bilancio consolidato del servizio sanitario regionale 2022;

2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di maggiori spese alla cui copertura si provvede attraverso l'utilizzo degli accantonamenti di bilancio;

3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

*Capo I*

VARIAZIONI AL BILANCIO


Art. 1.

*Variazioni alle previsioni di spesa del bilancio di previsione finanziario 2023-2025*

1. Alle previsioni di spesa del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025- Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di spesa del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Residui	Cassa	Competenza 2023	Pluriennale 2024	Pluriennale 2025
Spesa in aumento	0,00	46.919.714,20	46.919.714,20	0,00	0,00
Spesa in diminuzione	0,00	46.919.714,20	46.919.714,20	0,00	0,00



## Art. 2.

*Autorizzazioni di spesa per gli anni 2023-2025*

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all'allegato A «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 - Spesa».

*Capo II*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2022, N. 46 (BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025)

## Art. 3.

*Sostituzione dell'allegato 3 della nota integrativa della l.r. 46/2022*

1. L'allegato 3 della nota integrativa della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 46 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025), recante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili, è sostituito dall'allegato E «Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili» della presente legge.

*Capo III*

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 26 aprile 2023

GIANI

(*Omissis*).

23R00379

LEGGE REGIONALE 27 aprile 2023, n. 20.

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003.**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 5 maggio 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *n*), dello Statuto;

Vista la legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale);

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana);


Visto il parere favorevole con raccomandazioni espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 3 novembre 2022;

Considerato quanto segue:

1. l'agricoltura sociale, coniugando i processi di produzione agricola con lo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, oltre a rappresentare un'occasione importante per lo sviluppo dell'agricoltura verso strategie multifunzionali e di diversificazione dell'attività agricola, consente di soddisfare i bisogni della collettività, con ricadute positive non solo per coloro che vivono nelle aree rurali interessate dagli interventi, ma anche per tutti i possibili fruitori dei servizi prestati;

2. al fine di favorire il riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale e promuovere l'integrazione delle attività sociali sul territorio, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 141/2015, si istituisce l'elenco regionale degli operatori di agricoltura, sociale denominati «Fattorie sociali», e si prevedono le procedure e gli adempimenti per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale;

3. al fine di assicurare coerenza con la normativa regionale in materia di Governo del territorio, si individuano i locali utilizzabili per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale;



4. per facilitare l'identificazione delle fattorie sociali viene previsto un apposito contrassegno regionale;

5. le attività di agricoltura sociale, essendo per loro natura intrinsecamente interdisciplinari, presuppongono la collaborazione tra più ambiti e, pertanto, viene istituita una cabina di regia tecnica, quale luogo di confronto anche con il mondo universitario, per il monitoraggio e l'elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale sul territorio regionale, che opererà in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per l'agricoltura sociale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;

6. al fine di ricondurre all'interno della presente disciplina lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale sul territorio regionale, è necessario intervenire sulla legge regionale n. 30/2003 per eliminare tutti i riferimenti alle attività di agricoltura sociale che, a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, non potranno più essere svolte nell'ambito delle attività agrituristiche, mentre le fattorie didattiche restano disciplinate dalla legge regionale n. 30/2003; pertanto sono disciplinate le modalità e i termini, nel rispetto dei quali, gli imprenditori che stanno già svolgendo attività di agricoltura sociale nell'ambito delle attività agrituristiche, dovranno adeguarsi alla presente disciplina;

7. per la piena operatività della normativa regionale in materia di agricoltura sociale, è necessaria l'approvazione di un regolamento nel quale dettagliare dal punto di vista tecnico, in particolare, i requisiti e le modalità per lo svolgimento delle attività, le competenze professionali e formative, le modalità di iscrizione e cancellazione dall'elenco degli operatori;

8. di non accogliere le raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali per i seguenti motivi:

la richiesta di riscrittura del punto 5 del preambolo è superata dalle modifiche approvate all'art. 10 dalla Seconda Commissione consiliare;

la proposta di introdurre all'art. 5, comma 5, la previsione secondo la quale la conformità alle prescrizioni relative all'accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche sia assicurata solo laddove necessaria ed in base alla tipologia dell'utenza, si pone in contrasto con la normativa statale in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), e al regolamento emanato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche);

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Attività di agricoltura sociale e soggetti legittimati*

1. In conformità a quanto previsto dalla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), ai fini della presente legge per «agricoltura sociale» si intendono le attività di cui al comma 3 esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile in forma singola o associata.

2. Le attività di cui al comma 3 sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai sensi della legge n. 141/2015, in misura corrispondente al fatturato agricolo.


3. Le attività di agricoltura sociale sono dirette a realizzare:

a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'art. 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), di rifugiati e migranti, di soggetti affidati in prova ai servizi sociali, di soggetti condannati alla pena di lavoro di pubblica utilità e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale, ivi compresi i giovani né occupati, né inseriti in un percorso di istruzione o formazione (*Not in Education, employment or training* «NEET»);

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione e l'utilizzo delle piante;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità, nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.



4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 141/2015, le attività di cui al comma 3, lettere *b)*, *c)* e *d)*, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse di cui all'art. 2135 del codice civile.

5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano le attività di cui al comma 3 e che sono iscritti nell'elenco di cui all'art. 3, sono definiti operatori di agricoltura sociale e si avvalgono della denominazione «Fattoria sociale - Regione Toscana».

#### Art. 2.

##### *Accordi e collaborazioni*

1. Le attività di cui all'art. 1, comma 3, possono essere svolte in accordo con i soggetti di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 141/2015, comprese le procedure di progettazione con enti del terzo settore.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di agricoltura sociale i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, possono avvalersi delle prestazioni di specifiche figure professionali in possesso di adeguate competenze secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

3. Le attività di cui all'art. 1, comma 3, sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale).

#### Art. 3.

##### *Riconoscimento operatori di agricoltura sociale e avvio dell'attività*

1. È istituito l'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale.

2. L'elenco è gestito tramite il sistema informativo di cui all'art. 14-*bis* della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura «ARTEA»).

3. L'operatore di agricoltura sociale, per ottenere l'iscrizione all'elenco regionale, deve essere in possesso di adeguate competenze derivanti da esperienza pratica triennale già acquisita al momento della richiesta o attestata dalla frequenza ad un corso per operatore di fattoria sociale con verifica dell'apprendimento, ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti adempimenti:

*a)* presentazione di una dichiarazione unica aziendale (DUA);

*b)* presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

5. La DUA è presentata tramite il sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) di cui all'art. 2 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura) e contiene una relazione che illustra le tipologie di attività che si intendono svolgere e le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui al comma 3, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

6. Nella SCIA sono dichiarati i requisiti per lo svolgimento dell'attività secondo quanto previsto dalle normative di settore per le attività di cui all'art. 1, comma 3, e dal regolamento di cui all'art. 7.

7. La SCIA è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è situata l'unità tecnico economica (UTE) di riferimento, mediante il sistema telematico di accettazione regionale (STAR). Il modello della SCIA è approvato con decreto del dirigente del settore competente della Giunta regionale.

8. Gli operatori di agricoltura sociale possono svolgere, anche contemporaneamente, una o più attività di agricoltura sociale di cui all'art. 1, comma 3.

9. Le attività di agricoltura sociale possono essere svolte anche con carattere stagionale. L'attività può essere sospesa tramite presentazione di apposita comunicazione al SUAP. Nel caso di sospensione per più di ventiquattro mesi nell'arco di un triennio, l'attività si considera cessata con conseguente cancellazione dall'elenco regionale. Per riprendere l'esercizio delle attività deve essere presentata nuovamente la DUA di cui al comma 5 e la SCIA di cui al comma 6.


10. Il regolamento di cui all'art. 7 definisce le modalità per lo svolgimento delle attività, le competenze formative e professionali di cui al comma 3 e le modalità per l'iscrizione nell'elenco e per i successivi controlli.

11. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7, la Giunta regionale, con delibera, definisce lo *standard* professionale e formativo dei percorsi formativi di cui al comma 3.

#### Art. 4.

##### *Somministrazione di pasti, alimenti e bevande ai destinatari delle attività di agricoltura sociale*

1. Nell'ambito dell'esercizio delle attività di agricoltura sociale può essere effettuata anche la somministrazione di pasti, alimenti e bevande esclusivamente nei confronti dei destinatari delle attività di agricoltura sociale. All'attività di somministrazione si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), nonché al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40/R (Regola-



mento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale).

2. Il regolamento di cui all'art. 7 definisce, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 193/2007, i limiti in base ai quali, per l'idoneità della cucina, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione.

#### Art. 5.

##### *Immobili e strutture per l'esercizio dell'agricoltura sociale*

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di agricoltura sociale sono utilizzati gli edifici ad uso abitativo e i manufatti o gli annessi agricoli già esistenti nell'azienda agricola. È ammessa la realizzazione di nuovi manufatti o nuovi annessi agricoli, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 70 e 73 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio).

2. Gli interventi di recupero sugli immobili da destinare alle attività di agricoltura sociale sono effettuati in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV (Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio), capo III (Disposizioni sul territorio rurale) della legge regionale n. 65/2014.

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 141/2015, i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di cui al comma 1, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, e non richiedono il cambio di destinazione d'uso.

4. Le strutture impiegate, le aree e gli spazi attrezzati in cui si svolgono le attività di agricoltura sociale devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di gestione delle risorse ambientali e igienico-sanitarie per l'immissione al consumo degli alimenti e profilassi degli allevamenti.

5. Per gli edifici e i manufatti destinati all'attività sociale la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata attraverso opere provvisoriale nei casi in cui, per accertati motivi strutturali, non possono essere applicate le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

6. L'agricoltura sociale può essere esercitata anche all'esterno delle strutture aziendali e dei beni fondiari nella disponibilità della fattoria sociale.

7. Il regolamento di cui all'art. 7 definisce le modalità di esercizio, anche contestuale, delle attività di agricoltura sociale e delle altre di cui all'art. 2135 del codice civile, mediante l'utilizzo dei medesimi immobili, nel rispetto comunque delle disposizioni vigenti in materia di utilizzo degli immobili per le attività agrituristiche di cui alla legge regionale n. 30/2003.

#### Art. 6.

##### *Contrassegno degli operatori dell'agricoltura sociale*

1. Gli operatori iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 si avvalgono di un segno distintivo, predisposto sulla base di un modello definito dalla Giunta regionale, recante la dicitura «Fattoria sociale - Regione Toscana».

2. Il predetto segno distintivo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria sociale.

3. L'utilizzo del segno distintivo è condizionato al mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali.

#### Art. 7.

##### *Regolamento di attuazione*

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne approva il regolamento di attuazione che, in conformità ai contenuti del decreto ministeriale politiche agricole n. 12550/2018, disciplina in particolare:

a) i requisiti e le modalità per lo svolgimento delle attività, le competenze formative e professionali di cui all'art. 3, comma 3, e le modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 3 e per i successivi controlli;

b) lo schema tipo di relazione da inserire nella DUA di cui all'art. 3, comma 5;

c) l'eventuale documentazione a corredo della SCIA di cui all'art. 3, comma 6;

d) i limiti per l'idoneità della cucina di cui all'art. 4, comma 2;

e) le modalità di esercizio, anche contestuale, delle attività di agricoltura sociale e delle altre attività agricole di cui all'art. 5, comma 7;

f) l'utilizzo del contrassegno di cui all'art. 6.

#### Art. 8.

##### *Vigilanza e controllo*

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata dai comuni, fatti salvi i controlli sulla DUA di cui all'art. 3 che sono svolti dall'ARTEA.

2. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni alla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

3. I comuni sono tenuti ad effettuare, annualmente, un controllo a campione su almeno il 10 per cento delle strutture presenti nel territorio comunale. L'esito dei controlli è comunicato alla regione.



## Art. 9.

*Sanzioni amministrative*

1. Ai soggetti che esercitano attività di agricoltura sociale senza aver presentato la SCIA di cui all'art. 3, comma 6, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. L'utilizzo del contrassegno degli operatori dell'agricoltura sociale di cui all'art. 6 da parte di un soggetto non iscritto nell'elenco regionale delle fattorie sociali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 1.500,00.

3. Chiunque non rispetta i limiti e le modalità di esercizio dell'attività di agricoltura sociale previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 7 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 2.400,00.

4. In caso di reiterate violazioni della presente legge o del regolamento di cui all'art. 7, il comune può provvedere alla sospensione temporanea dell'attività da tre a sei mesi.

## Art. 10.

*Cabina di regia tecnica per l'agricoltura sociale*

1. La Cabina di regia tecnica per l'agricoltura sociale è costituita presso la competente struttura della Giunta regionale, è presieduta dall'assessore competente o suo delegato ed è composta da:

*a)* un funzionario per ciascuna delle direzioni competenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale, sanità e coesione sociale, lavoro e formazione;

*b)* tre rappresentanti delle tre associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale: Coldiretti, Confederazione italiana agricoltori (CIA) e Confagricoltura;

*c)* due rappresentanti delle associazioni cooperative rappresentative a livello regionale: un rappresentante per Lega nazionale delle cooperative e mutue (Legacoop) e un rappresentante per Confederazione cooperative italiane (Confcooperative);

*d)* un rappresentante dell'Associazione regionale dei Comuni della Toscana (ANCI Toscana), designato dal Consiglio delle autonomie locali;

*e)* un rappresentante dell'Unione regionale delle province toscane (UPI Toscana) designato dal Consiglio delle autonomie locali;

*f)* un rappresentante della Federazione regionale delle aziende e delle conferenze sanitarie locali (Federsanità ANCI - Toscana);

*g)* un esperto in materia di agricoltura sociale designato congiuntamente dalle tre Università degli studi della Toscana;

*h)* un rappresentante designato da ente terre regionali toscane;

*i)* un rappresentante designato dalla Commissione regionale pari opportunità.

2. Per ogni membro della Cabina di regia tecnica per l'agricoltura sociale è nominato un supplente.

3. La Cabina di regia tecnica per l'agricoltura sociale è costituita con la nomina di almeno il 50 per cento dei componenti.

4. Alla Cabina di regia tecnica per l'agricoltura sociale sono attribuiti i seguenti compiti:

*a)* monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per l'agricoltura sociale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;

*b)* raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro impatto nell'ambito delle comunità locali competenti e nella rete dei servizi socio-sanitari territoriali;

*c)* proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale.

5. Le modalità di convocazione ed il funzionamento della Cabina di regia tecnica per l'agricoltura sociale sono definite con delibera di Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. La partecipazione alla Cabina di regia per l'agricoltura sociale è a titolo gratuito.

## Art. 11.

*Monitoraggio e valutazione*

1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, valuta l'efficacia delle attività di agricoltura sociale intraprese nella Regione Toscana.

2. A tal fine, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7, e successivamente con periodicità biennale, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione che descrive, in particolare:

*a)* il numero e la localizzazione delle fattorie sociali contraddistinte dal logo regionale, con i relativi addetti distinti per genere ed età, le attività da ciascuna realizzate, nonché gli accordi e le collaborazioni attivati ai sensi dell'art. 2;

*b)* il numero, il genere, l'età degli utenti delle fattorie sociali, con la tipologia ed il grado di soddisfacimento per i servizi da ciascuno fruiti;

*c)* le attività di vigilanza e controllo svolte dagli enti preposti, ciascuno per le rispettive competenze, con le eventuali sanzioni irrogate e quelle della Cabina di regia tecnica per l'agricoltura sociale;

*d)* le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.



## Art. 12.

*Adeguamento della legge regionale n. 30/2003 alla disciplina regionale in materia di agricoltura sociale. Modifiche agli articoli 1, 2, 14 e 17 della legge regionale n. 30/2003*

1. Alla lettera *f ter*) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 23 giugno 2003 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana), le parole: «, sociali e di servizio per le comunità locali» sono soppresse.

2. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 30/2003 le parole: «, sociali e di servizio per le comunità locali,» sono soppresse.

3. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 30/2003 le parole: «, le attività sociali e di servizio per le comunità locali» sono soppresse.

4. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 30/2003 le parole: «, sociali e di servizio per le comunità locali,» sono soppresse.

## Art. 13.

*Norme finali, transitorie e abrogazioni*

1. La legge regionale 26 febbraio 2010, n. 24 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), è abrogata.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7.

3. I soggetti, che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7 esercitano attività di agricoltura sociale ai sensi della legge regionale n. 30/2003 e dell'art. 10-*bis* del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 «Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana»), sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni contenute nella presente legge presentando la DUA e la SCIA di cui all'art. 3, commi 5 e 6, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso. Scaduto il termine l'attività è esercitata senza titolo e si applica la sanzione di cui all'art. 9, comma 1.

## Art. 14.

*Clausola di neutralità finanziaria*

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 aprile 2023


GIANI

(*Omissis*).

23R00380



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**


\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 3 1 1 1 8 \*

€ 4,00

